ARISTIDE CORNOLDI

Tenente nel 64° Reggimento di Fanteria

La Questione Congolese

Studio pubblicato sotto gli auspicii

della Società Italiana di Esplorazioni Geografiche e Commerciali

di Milano

e dell'Istituto Coloniale Italiano

(Con una carta geografica)

MILANO

Premiato Stabilimento Tipografico "La Stampa Commerciale,,

5 - Via Carmine - 5

1907

La Questione Congolese

ARISTIDE CORNOLDI
Tenente nel 64° Reggimento di Fanteria

La Questione Congolese

Studio pubblicato sotto gli auspicii

della Società Italiana di Esplorazioni Geografiche e Commerciali

di Milano

e dell'Istituto Coloniale Italiano

(Con una carta geografica)

MILANO
Premiato Stabilimento Tipografico "La Stampa Commerciale,,
5 - Via Carmine - 5

1907

INDICE

ALLEGATI:

CAPITOLO I. — **Ragione di questo studio.**

La questione congolese agita in questo momento tutti coloro che si interessano di cose coloniali. Nel Parlamento belga si discusse l'opportunità dell'annessione di quei territori al Belgio, mentre nella popolazione una parte difese sistemi che altri accusavano ed attaccavano con accanimento; nel Parlamento inglese le interpellanze su questo argomento non mancarono nè mancano tuttora ed il Ministro degli Esteri di S. M. Britannica, sir E. Grey, non tergiversò certamente nella risposta (1) data alla deputazione della « *Congo Reform Association* », che si recò al *Foreign Office* per esporgli alcune sue vedute sulla *maladministration of the Congo Free State.* I capitali americani ed inglesi, dal canto loro, pensano bene di ottenere la concessione di uno dei territori più ricchi in prodotti minerari ed in essenze della foresta equatoriale.

In Italia..... alcuni giornali riportarono brevi riassunti delle relazioni fatte dalla stampa estera e questi rapidi cenni attrassero l'attenzione di ben piccola parte del pubblico. Eppure l'Italia ha interessi vitali laggiù e la costituzione amministrativa dello Stato Indipendente del Congo dovrebbe occuparla assai più di molte nazioni d'Europa, se da noi, anzichè guardare all'avvenire, non si avesse l'abitudine di trascurare anche il presente.

Primi, fra gli arditi esploratori della seconda metà del secolo scorso che si cimentarono alla scoperta di quella parte dell'Africa centrale che, allora, era una incognita ed oggi costituisce, per la massima parte, il territorio dello Stato Indipendente del Congo, furono gli italiani: il Piaggia ed il Casati, che dal bacino del Nilo spingendosi alla ricognizione del fiume Uele, (2) passarono e si addentrarono nel bacino del Congo, di cui quel fiume è uno dei più importanti affluenti.

Nella sua opera « *Dieci anni in Equatoria* » il Casati descrisse quei paesi con

(1) Vedi relazione nel « *Daily Telegraph* » del 21 novembre 1906.

(2) L'attuale Uele-Ubangi indicato dal Casati col nome indigeno Maqua.

tale ricchezza di particolari e tale profondità di osservazioni, da poter servire ancora di guida al viaggiatore e di testo nell'attuazione della politica indigena di quel paese; gli itinerari, lasciati dai due esploratori italiani, furono per molti anni l'aiuto più valido alle spedizioni che seguirono; e chi, come noi, ebbe occasione, attraversando il paese, di sentire ancora viva fra gli indigeni la memoria di quei nobili e grandi connazionali nostri, non potrà mai esprimere a parole il fremito di gioia provato per la constatazione palmare di questa virtù italiana che, inerme, ha saputo avvincere a sè popolazioni sconosciute e barbare, ma anche l'accasciamento profondo dell'animo, nel dover riconoscere purtroppo, che là, come in ogni luogo ove l'eroismo individuale degli italiani portò per primo il segnacolo e la parola di una civiltà sconosciuta, altri popoli oggi imperano e ne sfruttano i benefici materiali! Nè il Piaggia ed il Casati furono i soli coraggiosi connazionali nostri attratti dalla sfinge africana nei paesi del Congo odierno: lunga sarebbe la serie dei loro nomi, solo a sfogliare la raccolta del « *Mouvement Géographique* » che seguì a passo a passo tutte le imprese dell' « Associazione Internazionale Africana ». Ma non è nostro assunto questo, e, nell'attuale momento della vita civile, in cui la praticità è la mira prevalente, pur inviando un reverente e devoto saluto a tutti quei pionieri della civiltà, ritorniamo agli interessi odierni degli italiani nel Congo.

Nel 1903 una Convenzione intervenne fra il Governo congolese e quello italiano, in base alla quale quest'ultimo concedeva che, sotto determinate condizioni, un certo numero di ufficiali dell'esercito effettivo potesse recarsi a prestare servizio per tre anni nello Stato Indipendente del Congo. Fino a quel tempo, la quasi totalità del pubblico italiano non aveva pensato, forse, che esistesse uno Stato del Congo, salvo per quel tanto di geografia generale che si insegna nelle scuole; passata la prima sorpresa, per avere fatta questa nuova conoscenza, la generalità se ne disinteressò, fino a che le polemiche sorte in Inghilterra, nel 1904, non risvegliarono alcuni dei nostri, scossi dalla parola « atrocità », che più spesso veniva scritta in testa agli articoli dei giornali inglesi. Costoro ricordando che degli ufficiali italiani si trovavano colà, unirono le due idee in un grido d'allarme: « Al Congo, dove ci sono i nostri ufficiali, si commettono delle atrocità » e il pubblico grosso concluse: « i nostri ufficiali al Congo sono complici di atrocità ». Conseguenza ne fu che si propose il richiamo degli ufficiali. Prudentemente, il Governo decise soltanto di sospendere ogni ulteriore partenza; ma troppe volte, prudenza, è sinonimo di disinteressamento: più che prendere una misura prudente, era il caso di interessarsi con alacrità e magari direttamente degli affari di laggiù. Nessuno, a nostro avviso, ne avrebbe potuto contestare all' Italia il diritto, se il Governo congolese aveva realmente approfittato della sua leale buona fede ottenendo, dopo la convenzione stipulata, ch'essa inviasse colà dei membri del proprio esercito, che tutti i popoli considerano come il più legittimo rappresentante della dignità nazionale.

Ai clamori politici ed alla decisione governativa non seguirono che miseri dibattiti i quali ci facevano apparire come modesti merciaiuoli indiani, trafficanti con l'indigeno dell'Africa centrale un'oncia di caucciù contro un braccio di stoffa. Eppure in quel medesimo momento, molti e bravi colleghi nostri si facevano apprezzare colà da altri ufficiali coloniali belgi, inglesi e tedeschi, per le loro qualità militari, intellettuali, morali, sempre pratiche e geniali.

La soluzione derivata dalle critiche e dalle controversie, se non fu di grande portata, riuscì buona, ottima anzi. Essa condusse alla nomina di un Console di carriera presso lo Stato del Congo, con credenziali di Console Generale e fu scelto un funzionario che alle migliori qualità tecniche, unisce tali doti di gentiluomo ed uomo di cuore per cui non solo il nostro prestigio laggiù fu rialzato, ma l'opera sua benefica è conforto sempre, ed un aiuto spesso, agli italiani ivi residenti, a qualunque ordine sociale essi appartengano.

In questo momento in cui la questione congolese, un istante assopita, risorge più viva, mi pare opportuno che chi, per dovere professionale derivato da spontanea inclinazione ebbe ad occuparsene in modo speciale e visse per tre anni della vita del paese (1), dica qui in Italia una parola sulla vessata questione ed apra gli occhi, a chi può comprendere. sull'esistenza di interessi italiani in quella regione equatoriale e sull'utilità per la nostra industria ed il nostro commercio di coltivarli e di svolgerli.

---

(1) Lo scrivente partì come Tenente della « Force Publique » il 23 luglio 1903; fu assegnato al posto di Dufilè (alto Nilo) dove restò in sottordine dal dicembre 1903 al giugno 1904; da quell'epoca a tutto il febbraio 1905 fu incaricato di assicurare il vettovagliamento della forte guarnigione di Lado, acquistando i viveri presso le tribù dell'interno; il 1° marzo 1905 fu nominato Comandante della Compagnia e Capo del Settore di Lado e tenne questo comando fino a che — per compiuto triennio — iniziò il viaggio di ritorno in Europa.

CAPITOLO II. — **Come lo Stato sorse e si svolse.**

Come sorse; confini; cenni geografici; popolazione; sistema montano; notizie di carattere commerciale; ricchezze minerarie del suolo; clima; vie di penetrazione — Come si svolse; testamento del 2 agosto 1889; nuovo orientamento; il lavoro obbligatorio; il decreto del 30 ottobre 1892; disposizioni successive.

È noto che nella prima metà del secolo decimonono un forte movimento coloniale si manifestò in tutte le nazioni europee; questo movimento si diresse, più che altrove, all'Africa, la quale, esplorata ed occupata da secoli lungo le coste, racchiudeva in sè la più grande incognita geografica proprio nel suo centro, che le carte più perfette lasciavano in bianco. Questo movimento fu esplicato in gran parte e diretto dall'Associazione Internazionale Africana, che, con intendimento unico, quello di facilitare e proteggere le esplorazioni ed il commercio verso il centro dell'Africa, aveva la cooperazione delle Società geografiche e commerciali di tutte le nazioni, ciascuna delle quali preparava spedizioni scientifiche per proprio conto, mirando al raggiungimento dello scopo comune. A queste spedizioni, altre se ne aggiunsero di private, ma tutte, pur avendo apportato interessantissime nuove scoperte al problema, erano ben lungi dal risolvere l'enigma che valse all'Africa l'immeritato epiteto di *tenebrosa*.

Il 25 novembre 1878 si costituiva a Bruxelles, per ispirazione del Re dei Belgi, un'associazione intitolata « *Comité d'études du haut Congo* », fra capitalisti e filantropi, che coprirono il capitale fissato in un milione di franchi; quest'Associazione si proponeva lo scopo di stabilire stazioni commerciali sull'alto Congo, il gran fiume del quale, dal 1484 (quando l'ammiraglio portoghese Diego Cam ne scoprì la foce e mise i territori sotto l'autorità del suo Re, Don Juan II) fino all'inaspettato arrivo dell'eroico scopritore, Stanley, giunto alla costa occidentale dell'Africa dopo aver attraversato il continente africano dall'est all'ovest fra stenti e pericoli senza pari, non si conosceva che l' ultimo tratto, dalle insormontabili cascate, chiamate oggi dal nome di Livingstone, all' Atlantico. Re Leopoldo II s'affrettò ad accaparrare alla nuova associazione il prezioso concorso dello Stanley: così avvenne che, al suo ritorno in Europa, questi preparò una

nuova spedizione con capitali del *Comité d'Etudes* e personale in gran parte belga.

Ripartì, agendo a nome di quel Comitato, concludendo i primi trattati di amicizia e di alleanza coi capi indigeni e stabilì i primi posti sul fiume. Intanto, in Europa, questi fatti destavano rumore ed ammirazione; all'energica volontà dello Stanley nulla pareva resistere; i suoi cooperatori gareggiarono in breve con lui nel tatto, nello spirito di sacrificio e nella fortuna. Nelle istruzioni che il Presidente del Comitato inviava allo Stanley, fin dal luglio 1879, appariva che, già da allora, l'idea della « *fondation d'un puissant Etat nègre* » aveva preso il posto dei primi scopi filantropici e commerciali che il Comitato si era prima proposto; esso intanto assumeva il nome di Associazione Internazionale del Congo. Le nazioni civili, ammirate e stupite da tanti e così rapidi progressi raggiunti da questa Associazione, si lasciarono trasportare da un sentimento di viva simpatia verso di essa, così che gli Stati Uniti ne riconobbero ufficialmente l'esistenza e l'autorità come di Stato amico fin dall'aprile 1884.

Tali erano le condizioni morali e politiche dell'Associazione Internazionale del Congo nell'ottobre 1884, quando si riuniva a Berlino la Conferenza Internazionale Africana che fissò il risultato dei suoi lavori nell' Atto generale relativo all' Africa centrale conosciuto col nome di « *Atto di Berlino* ». I diplomatici riuniti a quella Conferenza, non avevano mandato per decidere sulla sovranità del territorio recentemente aperto alla civiltà e ancora in gran parte inesplorato; essi però, mentre procedevano all'esame del programma preparato dal Governo tedesco d'accordo con quello francese, allo scopo « di porre le regioni formanti il bacino del Congo sotto il regime della libertà di commercio, di estendere ai due grandi fiumi dell'Africa occidentale (Congo e Niger) e ai loro affluenti i principî internazionali che regolano i corsi d'acqua d'Europa e dell'America, assicurandone la libera navigazione; di fissare delle regole uniformi per l'occupazione dei territori ancora vacanti sulle coste dell'Africa », ebbero degli scambi di vedute al di fuori della Conferenza, e, in via di massima, riconobbero l'Associazione Internazionale come ente di Stato nei paesi del bacino convenzionale del Congo, determinandone approssimativamente i confini. Il riconoscimento ufficiale da parte delle Potenze avvenne in seguito, con singole convenzioni di commercio o trattati di amicizia (1). E quando tutte le Potenze avevano riconosciuto a quest'Associazione autorità di Stato, essa aderì all'Atto di Berlino e mutò il suo nome in quello di Stato Indipendente del Congo.

Con suo dispaccio al Consiglio dei ministri belga, in data 16 aprile 1885, Re Leopoldo, « *cedendo agli incoraggiamenti ed alle pressioni che dalle due Camere, dalle principali città del Belgio e da importanti Associazioni* » gli erano pervenuti, accettava di continuare l'opera a cui aveva preso parte essenziale come Presidente dell'Associazione Internazionale del Congo. « Ora resta da or-

---

(1) La Germania in data 8 novembre 1884 e 27 luglio 1890; l'Inghilterra il 16 dicembre 1884; l'Italia il 19 dicembre 1884; i Paesi Bassi il 27 dicembre 1884; l'Austria-Ungheria il 24 ottobre 1884; la Spagna il 7 gennaio 1885; la Francia il 5 febbraio 1885: la Russia il 5 febbraio 1885; la Svezia e Norvegia il 10 febbraio 1885; il Portogallo il 14 febbraio 1885; la Danimarca il 23 febbraio 1885; il Belgio il 23 febbraio 1885; la Turchia il 25 giugno 1885; la Svizzera il 16 dicembre 1889; la Repubblica di Liberia il 15 dicembre 1891.

ganizzare sulle rive del Congo il Governo e l'amministrazione », egli scriveva, ed invitava i ministri a chiedere ai rappresentanti del paese l'autorizzazione prescritta dall'art. 62 della Costituzione belga, per poter accettare la sovranità del nuovo Stato africano.

I limiti territoriali riconosciuti dalle Potenze, nelle convenzioni citate, al nuovo Stato, sono: a nord l'Ubanghi francese e la zona d'influenza dell'Africa orientale inglese; ad est i possedimenti inglesi dell'Africa orientale, il lago Alberto e l'Alberto-Edoardo, i possedimenti tedeschi dell'Africa orientale, il lago Tanganika ed i possedimenti inglesi dell'Africa centrale; a sud questi medesimi possedimenti inglesi dell'Africa centrale e quelli portoghesi dell'Angola; ad ovest-nord-ovest l'oceano Atlantico, i possedimenti portoghesi di Cabinda ed il Congo francese.

Questo immenso pentagono irregolare, misura una superficie di circa 2,350,000 Km. q. Esso è traversato con curva capricciosa dal fiume Congo, il quale dal confine meridionale, sale fino ad oltre il 2° di latitudine nord, donde prende la direzione generale più o meno marcata di sud-ovest, percorrendo un tratto d'oltre 4000 Km., lungo il quale raccoglie quell'immensa massa di acque con cui, dopo avere precipitato fra trentadue insuperabili cascate attraverso i monti del Cristallo, (1) si getta maestoso nell'Oceano, con una larghezza di 13 Km. ed una profondità di 110 m., con corrente così impetuosa, che per una giornata, prima di imboccarne la foce, si naviga nelle sue acque giallastre. La popolazione indigena non è ancora ben determinata, ma si calcola oggi di circa 20 milioni di abitanti, cifra esigua (8 per ogni Km. q.) in rapporto alla immensa estensione del territorio su cui essa è disseminata (2).

Il confine orientale e quello meridionale dello Stato passano sulla dorsale africana e sulla linea di displuvio Congo-Zambese; ad occidente la catena costiera dei monti del Cristallo si va quasi ad allacciare alle catene meridionali, facendo cornice (meno che dal lato nord, ove sorgono accidentalità di poco rilievo) all'immensa depressione che forma il bacino del Congo. Questa, nell'epoca geologica, era occupata da un mare interno nel quale si versavano tutte le acque che discendevano dai monti. Un diluvio (intorno all'epoca quaternaria, a quanto pare) fece salire il livello del mare interno di tanto che esso traboccò nel punto ove i monti opponevano più debole resistenza, cioè dai monti del Cristallo che sono i meno elevati ed attraverso ai quali incominciò a versarsi verso l'Atlantico. Tanta abbondanza di acque ed il benefico sole equatoriale che fecondano di continuo questa terra vergine, fertile già per tutte le alluvioni raccoltevi dal

(1) Lo Stanley diede a queste cascate il nome di Livingstone in omaggio alla memoria del suo grande amico, ed i posteri diedero all'allargamento fluviale (1500 Kmq.) che il Congo forma prima di precipitare tra le gole dei monti del Cristallo, il nome di Stanleypool. Le cascate di Livingstone dividono il territorio in due parti: alto e basso Congo; il basso Congo non comprende che 115,000 Kmq. di superficie.

I dati orografici, idrografici e geologici furono tratti dalla pubblicazione di F. Goffart fatta per incarico del Club Africano di Anversa. (Clément Thibaut, éditeur, Anversa 1898).

(2) I geografi dei primi tempi calcolarono la popolazione del Congo in 30 milioni, ma studi più recenti dimostrarono che questa cifra era molto superiore alla realtà. In verità la popolazione congolese è diminuita fortemente negli ultimi 20 anni in causa di emigrazioni e di malattie (vaiuolo e malattia del sonno); il Governo poi, tiene nascosti i dati riguardanti il censimento delle popolazioni indigene, temendo che la diminuzione di queste, constatata ufficialmente, possa essere sfruttata dai nemici della sua amministrazione come nuova prova di cattivo governo.

mare interno e lasciate allo scoperto dopo lo sbocco apertosi verso l'oceano, dànno al paese un aspetto ubertoso e selvaggio che colpisce stranamente il visitatore.

Non è scopo di questo studio di trattare la geografia del paese; ci limiteremo ad alcune notizie interessanti di carattere commerciale. La foresta equatoriale, ricca di essenze e di prodotti, si estende lungo le rive del Congo, dei suoi affluenti e dei laghi; fra le Stanley-Falls e lo Stanley-Pool (Km. 1700) la navigazione dei battelli a vapore procede ininterrotta ed il Congo scorre maestoso, spesso ingombro di isole, mantenendo quasi sempre una larghezza di parecchi chilometri; lo specchio delle acque lacustri è di Kmq. 62,620, senza tener conto delle lagune e dei laghi non navigabili. Tutti gli affluenti del Congo sono navigabili da battelli a vapore per lunghissimi tratti, facilitando così il grave problema delle comunicazioni interne; e gli indigeni, abilissimi nell'uso del remo, riescono a superare con le agili loro piroghe molte delle difficili rapide che arrestano i vaporini fluviali (1).

Le provincie meridionali dello Stato confinanti con la Rodesia, sono ricchissime di prodotti minerali, di rame sopratutto; depositi d'oro, di carbone, di platino vi furono pure trovati, del pari che nelle provincie orientali e nell'Aruwimi.

Il territorio congolese è posto, per la maggiore sua estensione, nella zona equatoriale. Come è noto, il clima è all'equatore meno torrido che ai tropici; un anello di nuvole che circonda il sole, spinto dai venti Elisei, segue l'astro nei suoi periodici movimenti dal tropico del Cancro a quello del Capricorno, ciò che provoca le stagioni di siccità e quelle di pioggia nelle zone tropicali. Questo anello, sia esso spostato verso il nord o verso il sud, non si allontana mai tanto, coi suoi lembi estremi, dall'equatore, che quelle regioni non abbiano a risentirne sempre i benefici effetti di pioggie continue, ma non torrenziali. La temperatura media massima al Congo si può calcolare a 37° e la minima a 18° centigradi sopra lo zero. Come in tutti i paesi africani, l'organismo dell'europeo resta facilmente debilitato, sia dalla mancanza d'un ordine di successione nelle stagioni, sia dagli squilibri di temperatura che si producono tra il giorno e la notte, come pure a distanza di pochi minuti: perciò si rendono necessarie colà le più grandi precauzioni igieniche ed una nutrizione più accurata. Sono però ormai abbastanza comuni i casi di Europei che soggiornano nel Congo nove e persino dodici anni, con soli brevi periodi di congedo passati in Europa.

Oltre la via più comunemente seguita, che per l'Atlantico, risalendo gli ultimi 240 Km. del gran fiume, supera la regione delle cascate attraverso i monti del Cristallo, con la ferrovia Matadi-Leopoldville, e che poi, col servizio di navigazione fluviale esercitato dallo Stato sull'alto Congo, viene ad unire l'Europa al centro dell'Africa, vi sono altre vie di penetrazione per raggiungere

(1) Quasi tutti i fiumi del Congo, nelle alte vallate, producono cascate, la cui forza potrebbe essere utilmente impiegata dall'industria; altre se ne incontrano anche lungo il corso medio e l'inferiore del fiume e dei suoi grandi affluenti: importantissime, oltre le cascate di Livingstone, le « *Portes d'Enfer* » (metri 4,50) che si trovano nella regione mineraria dell'alto Katanga; la cascata formata dalla confluenza del Nepoko, che si precipita nel fiume Aruwimi è larga 280 metri; un piccolo corso d'acqua, il Tshopo, si getta con un salto di 45 metri nel Lindi, presso la confluenza di questo col Congo, un po' a nord di Stanleyville; le cascate di Wissman, sul Kassai; quelle di Wolf sul Sankuru e quelle di Francesco Giuseppe sul Kwango.

le regioni orientali e quelle meridionali dello Stato. Al nord vi è quella del Nilo, che per Alessandria-Cairo-Kartum arriva a Lado e Redjaf, donde lo Stato sta studiando di costruire una strada ferrata, la quale unisca il Nilo al fiume Uele e all'Itimbri, affluenti del Congo (1). All'est si può seguire la via che da Mombassa al lago Vittoria attraversa i possedimenti inglesi; altra via (non ancora compiuta) può percorrersi attraverso i possedimenti tedeschi dell'Africa orientale, da Dar-es-Salam a Tabora ed al lago Tanganika. Al sud-est si risalgono le vallate dello Zambesi e del Chiré, navigabili fino a Katunga, donde una cattiva carrozzabile conduce fino alle rive meridionali del Tanganika. Tutte queste vie di penetrazione sono lunghe e spesso interrotte da tratti faticosi e difficili: si stanno però facendo studi per costruire ferrovie che congiungano i centri minerari del Katanga alle future ferrovie che dal Capo andranno al Cairo e a quella che attraverserà la colonia portoghese, partendo dai porti di Banguelo o di Lobito sull'Atlantico. Lo Stato studia inoltre un'altra ferrovia che riunisca lo Stanleypool al Katanga; ma l'opera del colonizzatore dovrebbe, soprattutto e prima di tutto, preoccuparsi di migliorare le esistenti e di creare nuove vie con mezzi facili, per poter raggiungere quelle regioni, senza interrompere gli studi progettati delle ferrovie, ed incominciandone via via l'esecuzione.

Geograficamente, lo Stato del Congo si distingue in due parti: Alto Congo, 2,235,000 Kmq. a monte delle cascate di Livingstone e Basso Congo, 115,000 Kmq. a valle di queste cascate. Amministrativamente, esso è suddiviso in dodici distretti o circoscrizioni territoriali.

***

Fino al 1891 l' opera del Governo del nuovo Stato fu opera di civiltà; i suoi procedimenti e la sua amministrazione sono improntati allo spirito dell'Atto di Berlino e confermano essenzialmente che:

nessuno ha il diritto di occupare le terre vacanti nè di spodestare gl'indigeni di quelle da essi occupate;

le terre vacanti appartengono allo Stato;

le terre occupate dalle popolazioni indigene riunite in comunità sotto al proprio capo, continuano ad essere amministrate secondo gli usi e i costumi locali;

gli indigeni possono continuare ad estrarre i minerali dalle miniere poste sul territorio da essi occupato.

Durante questo periodo l'attività dello Stato si manifestò nell' occupazione pacifica del territorio, nella costruzione di stazioni coloniali; esso si mostrò benevolo verso gl' indigeni per accattivarsene la confidenza e compì opera veramente colonizzatrice. I coloni furono incoraggiati a stabilire nell'Alto Congo

(1) Fin dal 1898 si scrisse in Europa che una strada per automobili è in esercizio su quel tratto; però, ben lungi dall'essere compiuti, solo oggi i lavori di tale strada acquistano un carattere di probabile attuazione. Ultimamente poi, con la convenzione intervenuta il 9 maggio 1906 fra l' Inghilterra ed il Congo, fu stabilito di concedere ad una Compagnia Anglo-belga la costruzione e l'esercizio di una ferrovia che dal confine dello Stato Indipendente raggiunga il Nilo presso Lado (250 km. circa). Alla morte di Re Leopoldo II, questa ferrovia, come il territorio che sarà da essa attraversato, passerà sotto l'amministrazione anglo-sudanese.

le loro fattorie e si era loro raccomandato di usare nelle relazioni con gli indigeni, tutte le precauzioni per evitare conflitti ed ostilità. Così procedendo le cose, l'opinione pubblica delle Potenze, fidenti nella lealtà delle convenzioni e dei trattati, si disinteressò a poco a poco del paese. Intanto, per la decretata costruzione della strada ferrata delle cateratte (Matadi-Leopoldville), Re Leopoldo presagiva le invidie che l'aprirsi di un facile accesso a tante ricchezze avrebbe potuto far nascere nelle altre nazioni e volle, con un tacito colpo di Stato, arrogarsi un diritto di proprietà assoluta su quei territorii. Questo diritto egli non aveva avuto da nessuno, perchè l'autorità sovrana che gli era stata riconosciuta dalle Potenze civili, poteva e doveva (anche in rispetto ai tempi progrediti) considerarsi solo come autorità tutelare. Ciò nonostante, egli dispose nel suo testamento del 2 Agosto 1889 che questi territori passassero al Belgio, e spiegando più chiaramente il proprio pensiero nella lettera accompagnatoria diretta al Ministro delle Finanze del Gabinetto belga il 5 Agosto 1889, disse che: « se il Belgio avesse creduto conveniente di annettersi, quale colonia, i territori del Congo, senza attendere la sua morte, egli non avrebbe esitato di metterli a sua disposizione, dichiarandosene anzi contentissimo. » Quest'atto del sovrano dello Stato Indipendente non sembrò sollevare allora proteste da parte delle Nazioni firmatarie dell'Atto di Berlino. Però del testamento e della lettera accompagnatoria, non si ritrova l'eco in atti ufficiali, se non nel trattato del 9 Gennaio 1895 preparato dal Gabinetto belga, col quale veniva concluso a Bruxelles fra il Belgio e lo Stato Indipendente un trattato relativo alla cessione al Belgio dei possedimenti del Congo (1), ciò che dimostra che, se non in via ufficiale, in via ufficiosa certamente, la diplomazia deve essersi fatta viva presso i due governi.

Il Congresso di Bruxelles, riunitosi nel 1890, sotto il pretesto di organizzare la repressione della tratta degli schiavi, riveduto l'art. 4 dell' Atto di Berlino, aveva concesso che su tutte le mercanzie in entrata fosse percepita una tassa eguale al 10 per cento *ad valorem;* ma ciò era insufficiente ai grandi bisogni dell'impresa ed ai vantaggi che se ne volevano ritrarre.

Nel Settembre 1891 (2) il Governo, che non aveva pensato a sfruttare le terre demaniali e che, anzi, per la larghezza usata fino allora verso gli indigeni e i coloni non aveva neppure fissati dei limiti fra le terre occupate dagli indigeni e quelle dichiarate vacanti e perciò di proprietà dello Stato, cambiò improvvisamente e radicalmente la sua linea di condotta politico-amministrativa. Esso si riservò dapprima il monopolio del caucciù e dell'avorio nei territori dell'Aruwimi, dell'Uele-Ubangi, ma ben presto estese questo sistema a tutto il territorio occupato.

(1) Il progetto di legge d'approvazione, relativo a questo Trattato, fu presentato alla Camera belga il 12 Febbraio 1895, ma non fu discusso e venne ritirato nel giugno successivo; una dichiarazione intervenne fra i governi belga e congolese a sospendere indefinitamente questo argomento; in essa è detto che, prolungandosi la situazione transitoria oltre le previsioni dei contraenti, si considera mancante di scopo il trattato del 9 Gennaio 1895, mentre però il Ministro delle Finanze belga si riservava il diritto di chiedere al Governo congolese, a nome del Gabinetto belga, tutti gli schiarimenti desiderabili sulla situazione economica dello Stato prima che le Camere venissero a discutere, eventualmente, un progetto di annessione di quei territori.

(2) Il Decreto Reale che dà questo nuovo indirizzo alla politica coloniale dello Stato, rimase sempre inedito.

L'energia adoperata qualche anno prima per aprire il paese ai beneficii della civiltà, fu spiegata con altrettanta risolutezza per accaparrare allo Stato tutti i ricchi prodotti del suolo. I principii di umanità che avevano posta la questione congolese sotto un aspetto tanto simpatico, passarono in secondo ordine, per lasciar luogo alla preoccupazione del Governo e degli amministratori di premunirsi contro tutto ciò e contro tutti quelli che avrebbero potuto sottrar loro anche una minima parte delle ricchezze del suolo.

Direttamente colpiti ne restarono l' indigeno e il colono. Il principio che tutte le terre vacanti sono di proprietà dello Stato, venne applicato nel senso più stretto. Gli abitanti del paese non dovevano considerare, in avvenire, come loro proprietà che il terreno su cui sorgevano i villaggi e le loro brevi piantagioni; tutti i prodotti della foresta (essenze, frutta, minerali e animali) essendo stati dichiarati proprietà demaniali, gli indigeni non potevano più, a rigore, nè raccogliere le frutta degli alberi, nè dedicarsi ai loro amati passatempi della caccia e della pesca nelle foreste native e nei loro fiumi. Certo che lo Stato non ebbe mai i mezzi per fare un tale controllo, ma questo sarebbe risultato dalla stretta osservanza delle disposizioni. Da tali disposizioni però, non si è mai derogato per i due più lucrosi prodotti: l'avorio ed il caucciù. (1)

Da questo nuovo orientamento amministrativo il colono vide distrutta ogni possibilità di guadagno, giacchè nessuno avrebbe potuto ormai vendergli più i prodotti del suolo, dato che questi appartenevano esclusivamente allo Stato senza rubare allo Stato stesso. Ed anche ammesso che l'audace venditore fosse esistito, il commerciante non avrebbe potuto comperare caucciù od avorio senza divenire correo e colpevole di asportare la refurtiva. Oltre a ciò, nel Maggio 1893, venivano abrogate le disposizioni liberali emanate con Ordinanza del Governatore del 30 Giugno 1887, per le quali il colono che desiderasse stabilirsi nelle regioni dell'Alto Congo, poteva contrattare direttamente coll'indigeno allo scopo di occupare pacificamente alcuni punti del territorio.

Per applicare la nuova politica di sfruttamento, lo Stato aveva bisogno di tutta la sua libertà d'azione; il lavoro forzato degli indigeni era una necessaria conseguenza per poter raccogliere direttamente i prodotti del paese ed il colono avrebbe costituito un testimonio importuno che bisognava allontanare. Quale migliore sistema, per ottenere ciò, che quello di porlo nella impossibilità di recarsi nel paese? E a quale scopo vi si sarebbe ancora recato, se non poteva più acquistare nemmeno un palmo di terra per costruire la propria fattoria e stabilirvisi?

Crediamo con ciò di avere chiaramente dimostrato che lo Stato, deciso a trarre dal territorio i maggiori vantaggi finanziarii (avendo ben compreso che il nuovo sistema demaniale iniziato, non poteva dare risultati economici completi che ove fosse applicato nel modo più assoluto) entrò risolutamente in questa

(1) Per legalizzare questo sistema lo Stato nominò, con Decreto 5 novembre 1892, una Commissione la quale si assicurasse dell'uso che gli indigeni dell' Alto Congo facevano del caucciù e degli altri prodotti della foresta, prima del 1885. Un' inchiesta di tal genere, da compiersi da un'unica Commissione, sopra un territorio di 2,235,000 kmq., per essere compiuta con scrupolosità coscienziosa, avrebbe richiesto parecchi anni: un anno e mezzo appresso, i lavori di questa inchiesta erano invece compiuti e concludevano che l'indigeno non aveva mai fatto il commercio delle essenze della foresta, ciò che fu trovato falso per molte ragioni ed è in contraddizione con le notizie che di quelle popolazioni ci lasciò lo Stanley stesso.

via, non preoccupandosi ormai dei trattati, che per quel tanto ch' esso credeva necessario per illudere l'opinione pubblica dell'Europa.

I commercianti e le società, avendo impiegato capitali che ora vedevano seriamente compromessi, resistettero al nuovo sistema a tutta oltranza, appoggiati in ciò dai diplomatici accreditati e dal Governo belga che, in virtù dell'Atto di Berlino, si pronunciò lealmente contro il nuovo orientamento dello Stato africano. Che più? Lo stesso Governatore generale del Congo, Camillo Janssen, si dimise piuttosto che sottomettersi ed approvare con la sua firma una condizione di cose che non poteva ammettere. In conseguenza di ciò lo Stato, malgrado tutti gli sforzi fatti per resistere, dovette venire ad una transazione. E' questa segnata dal Decreto del 30 Ottobre 1892, il quale, più che una soddisfazione reale, costituisce una concessione quasi irrisoria per le imprese commerciali e pei liberi negozianti, mentre lo Stato mantiene i principi della propria politica.

In base a questo decreto, il territorio demaniale era diviso in tre zone: una lasciata al libero commercio; una del dominio privato, dove il commercio del caucciù, dell'avorio e delle essenze varie non era consentito ai privati; una terza che rimaneva provvisoriamente riservata. Ma invece d'incoraggiare e di facilitare i mezzi affinchè i coloni andassero a stabilirsi nella zona riservata al libero commercio (ciò che avrebbe creato la concorrenza e con essa il benessere reciproco dell'indigeno e del colono, rispondendo così a quanto era stato consacrato implicitamente nell'articolo 5 dell'Atto di Berlino ed esplicitamente nelle convenzioni e nei trattati di commercio successivi), lo Stato, fondandosi sul principio dell'inalienabilità del territorio, si rifiutò sempre e con tutti di vendere il terreno occorrente alla costruzione delle fattorie tanto necessarie al commercio per servire di *pied-à-terre* all'azione dei propri agenti.

Ma alle disposizioni del decreto suaccennato, altre se ne aggiunsero che, completando le vedute del Governo, mentre toglievano ogni speranza di riuscita al piccolo commercio e ai capitali modesti, venivano a sanzionare le concessioni di estese superfici di terreno a grandi società con forti capitali, le quali dividevano le proprie azioni con lo Stato.

Con questi intendimenti il Governo congolese proseguì la sua politica fino all'anno 1903, data in cui gli ufficiali italiani si recarono a prestare servizio nel Congo. Cercheremo ora di esporre succintamente le condizioni dello Stato in quell'anno.

CAPITOLO III. — **Come era organizzato lo Stato nel 1903**

Governo centrale; governo locale; amministrazione della giustizia — Forza armata — Come era suddiviso lo Stato nel 1903: Dominio Privato; Dominio della Corona; Società proprietarie; Società concessionarie — Come si dimostra che lo Stato non si preoccupò che di aumentare le proprie entrate — Delle terre vacanti; legge sul lavoro obbligatorio; applicazione pratica della legge sul lavoro obbligatorio; la condotta degli ufficiali belgi nel Congo — Sul modo migliore per ottenere dalle popolazioni di razza nera un lavoro più proficuo.

Lo Stato del Congo aveva un Governo Centrale, residente a Bruxelles, il quale faceva capo al Re sovrano, proponeva ed emanava le leggi ed un Governo Locale, residente a Boma, personificato dal Governatore Generale ed assistito da un Consiglio, composto dei Direttori dei vari servizi e del Presidente del Tribunale d'appello. Il Governo Locale poteva proporre a quello Centrale i provvedimenti che riteneva necessari e rappresentava l'autorità dello Stato in Africa.

La Giustizia era amministrata nel 1903 come segue: in ogni capoluogo di distretto aveva sede un Tribunale territoriale; in questi tribunali il pubblico ministero soltanto, e non sempre, era rappresentato da magistrati di carriera; le altre funzioni erano disimpegnate da agenti dell'amministrazione territoriale; il capo territoriale era giudice e presidente del tribunale stesso. A Boma esisteva un Tribunale di « *prima istanza* », dove tutti i membri erano dei magistrati ed a Boma pure esisteva un Tribunale d'Appello, con competenza sui ricorsi contro le sentenze del tribunale di « *prima istanza* » in materia civile, penale e commerciale nelle cause nelle quali erano in giuoco interessi inferiori ai 25.000 franchi. A Bruxelles, poi, esisteva un Consiglio Superiore, il quale, oltre a funzionare come Consiglio di Stato per ciò che concerne l'elaborazione dei codici, esercitava le attribuzioni di Corte d'Appello nelle cause superiori ai 25.000 franchi e quelle di Corte di Cassazione in tutte le altre.

L'esercito era costituito da una forza armata di circa 20.000 uomini tratti in gran parte dagli indigeni del paese ed in parte minima assoldati fra gli indigeni della costa. Questo contingente era suddiviso in compagnie, che variavano di forza secondo le necessità locali e di numero secondo gli scopi che il Go-

verno doveva raggiungere; generalmente ad ogni Zona o Distretto era adibita una compagnia. (1) Queste compagnie erano suddivise in plotoni e comandate da ufficiali e sottufficiali europei. Il reclutamento avveniva per arruolamento obbligatorio e volontario: ogni anno il governo prescriveva la cifra dei *miliciens* da ingaggiare; questo numero era ripartito fra i varii distretti ed in ciascuno di questi fra le varie sottocircoscrizioni, dove per turno di ruolo fra i capi indigeni veniva richiesto il *milicien*, che era tenuto a fare servizio per sette anni, trascorrendo il primo in un « *campo di istruzione* ». Vi erano poi ingaggiamenti di minore durata (tre, quattro e più anni) per gli indigeni che si presentavano volontariamente a fare il servizio militare. Il soldato congolese è, in generale, robusto, resistente alle fatiche ed ai disagi; buono d'indole e, quando è bene comandato, disciplinato.

Il territorio dello Stato era suddiviso nel 1903 come segue: il *Dominio Privato* comprendeva i territori vacanti della seconda e terza zona del Decreto 20 Ottobre 1892 e quasi tutte le rive del Congo, dallo Stanley-Pool alle Stanley-Falls, a parte, come diremo in seguito, i territori dati alle Società concessionarie. In questa porzione del territorio lo Stato requisisce, per mezzo dei suoi agenti di amministrazione, tutto il caucciù e l'avorio; il mercante non vi può nemmeno entrare. — Il *Dominio della Corona:* due Decreti (8 Marzo 1895 e 23 Dicembre 1901) dei quali non fu mai pubblicato il testo e dei quali solo un estratto sommario apparve nel Bollettino Ufficiale del 1902, fondarono questo ente — che abbraccia alcuni territori tolti al dominio privato ed alla zona riservata al libero commercio nella foresta produttrice di caucciù — per una superficie di kmq. 289.375, comprendente sei miniere in esercizio e con riserva di tutti i diritti sulle altre che fossero per essere scoperte. Un Consiglio d'Amministrazione, composto di tre membri nominati dal Sovrano (che può revocarne la nomina e dal quale esclusivamente dipendono), risiede a Bruxelles e provvede alla gestione delle rendite ed al loro impiego. I membri di questo Consiglio nel 1903 erano scelti nell'*entourage* della Corte.

Nel Dominio della Corona come nel resto del territorio, è applicata da funzionari dello Stato la legge sull'imposta in lavoro e prodotti, della quale parleremo più innanzi. Se si può prestar fede alla voce pubblica, la tassa imposta ad ogni indigeno, in alcune regioni di questo territorio, sarebbe stata di kg. 7 di caucciù al mese. I prodotti del Dominio della Corona sono inviati in Europa sotto una marca speciale (*D. C.*) ed il profitto ricavato dalla vendita che si effettua sul mercato di Anversa è amministrato esclusivamente dal Consiglio del Dominio della Corona; mai di queste rendite apparve resoconto alcuno.

Il professore Félicien Cattier, nel suo libro « *Etudes sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo* » (2), in base ad un calcolo assai prudente, fa risalire le rendite effettuate coi proventi del Dominio della Corona, dal 1896 al 1905, alla somma di 80 milioni. Sempre riferendoci alle ricerche fatte dal Cattier presso gli uffici competenti e riprodotte per esteso nell'opera citata, risulta che

(1) Faceva eccezione la Zona dell' « Enclave de Lado », nella quale era assegnata una compagnia a ciascuno dei tre settori in cui essa è suddivisa.

(2) Bruxelles, V. F. Larcier editeur, 26-27 Rue de Minimes, 1906, e 2ª Ediz e Paris, A. Pedone editeur, 13 Rue Soufflet.

l'ente Dominio della Corona ha acquistato beni immobili nei circondarii di Bruxelles e di Ostenda per una somma di franchi 18.289.533,94 e che altri acquisti di immobili (non potuti accertare dal Cattier in causa delle forti spese inerenti) sarebbero stati fatti nelle provincie del Brabante, della Fiandra occidentale, di Namur e del Lussemburgo. Questi acquisti non solo non ridondano a beneficio del paese che li ha prodotti — ma neppure sono conformi agli scopi che il Presidente del Gabinetto belga, nella seduta parlamentare del 3 Luglio 1903, annunciava come quelli che avevano ispirato il Re Sovrano nel costituire il Dominio della Corona — e i quali, se non rispondevano perfettamente all'interesse del paese africano, riguardavano almeno l'attuazione di opere ed istituzioni di utilità pubblica, dei cui benefici anche le popolazioni del Congo sarebbero venute a risentire un giorno qualche vantaggio.

Una parte del Dominio Privato è stata concessa a titolo di proprietà o venduta a società e privati. È questo essenzialmente il caso particolare alle tre società che possiedono, in varia misura fra loro il territorio compreso fra i fiumi Lomeia e Solonga, affluenti del Bussira, nella regione che da questo fiume prende il nome, e cioè: la *Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie;* la *Société du Haut Congo;* la *Compagnie du Chemin de Fer du Congo.*

La Compagnia del Katanga invece è una compagnia a compartecipazione, cui lo Stato concorre L'atto col quale essa fu costituita, nel 1891, le concedeva il terzo delle terre situate nel distretto del Katanga; ma con una nuova convenzione intervenuta nel 1896, lo Stato riprendeva alla Compagnia le terre situate a nord del 5° di latitudine sud, dandole in compenso la proprietà di una superficie corrispondente sulle due rive del Lomami, affluente navigabile del Congo, da nord di Bena-Kemba fino alla confluenza: questa zona fu data in sub-concessione, per 30 anni, dalla Compagnia del Katanga alla Compagnia del Lomami.

Altri territori di piccola estensione furono dati in proprietà a Società commerciali, a privati e missionari. Le piccole Società vivono una vita miserabile nel bacino dell'Ikelenga (affluente navigabile del Congo) e fanno il commercio del caucciù e del copale, senza mai avere avuto delle concessioni propriamente dette: sono proprietarie di appezzamenti di terreno sui quali hanno costrutto le loro fattorie e stanno a testimoniare, più di tutto, la condizione miserrima creata dallo Stato al libero commercio, che è tanta parte della vita economica di ogni colonia.

***

Sopra estese zone del Dominio privato, lo Stato ha concesso ad alcune Società il diritto esclusivo di raccogliere i prodotti del suolo per un certo numero di anni, deferendo loro i propri diritti sovrani nelle relazioni con gli indigeni, e riservandosi una parte delle azioni emesse. Le Società concessionarie sono:

La « *Société Anversoise du Commerce au Congo* » (S. C. A.) fondata nel 1893 per un periodo di 50 anni, si trasformò nel 1898 (Decreto 7 gennaio) in una

Società congolese (1) con capitale di fr. 1.700.000. La metà delle azioni emesse fu data allo Stato, che cedette a questa Società un'estesa zona situata nel bacino del Mongala, affluente navigabile di destra del Congo. Negli anni 1898 e 1899 furono accusati i benefici, rispettivamente, in fr. 3.896.832,02 e fr. 3.083,976,50; negli anni seguenti tali benefici precipitarono ma si rialzarono successivamente e nel 1903 le rendite accusate furono di fr. 2.021.824,22. Dal 1° luglio 1904, in seguito ad un forte movimento dell'opinione pubblica indignata per gli abusi commessi da agenti di questa Società, lo Stato ha ripreso per un periodo di 15 anni, l'esercizio della concessione, riservandosi il 15 per cento degli utili della Società al di sopra di fr. 3,85 per ogni Kg. di caucciù (2)

L' « *Anglo-Belgian India-Rubber Cy.* » (A.B.I.R.) costituita ad Anversa nel 1892, per un periodo di 30 anni, con capitale nominale di fr. 1.000.000 e capitale versato di fr. 232.000, si stabilì nella zona che comprende le due vallate del Lopori e del Maringa, fino alla loro confluenza. Essa fu sciolta e ricostituita il 31 gennaio 1898, sotto il regime della legge congolese, con un capitale rappresentato da 2000 azioni senza valore nominale delle quali lo Stato ne possiede 1000. I benefici realizzati sono i seguenti:

1898 — fr. 2.482.697,39	1901 — fr. 2.492.842,89
1899 — fr. 2.766.717,73	1902 — fr. 1.492.308,73
1900 — fr. 5.869.025,24	1903 — fr. 2.900.583,29 (3)

Il « *Comptoir Commercial Congolais* » costituito nel 1895 con capitale nominale di fr. 500.000 e capitale versato di fr. 50.000 è concessionario fino al 1924 di una larga zona comprendente tutta la vallata del fiume Wamba affluente del Kwango. Sciolto il 24 febbraio 1898 e ricostituito il 26 del medesimo mese sotto il regime della legge congolese (1) col capitale di 500.000 franchi diviso in 20.000 azioni e 2000 parti « *de fondateur* ». Nel marzo 1902 il capitale fu portato a fr. 1.100.000, di cui 600.000 franchi furono sottoscritti dallo Stato del Congo. Sciolto e ricostituito nel medesimo giorno, il 1° gennaio 1904, con un capitale formato di 4000 parti senza valore nominale, lo Stato ricevette 1000 azioni; 1000 furono divise proporzionalmente fra gli altri azionisti e le 2000 restanti furono riservate alle 2000 parti precedenti « *de fondateur* ». Lo Stato restava sempre, così, l'azionista maggiore; inoltre, per disposizione dello Statuto sociale, ogni azione dello Stato aveva diritto a tre voti. I bilanci del 1899 e 1900

(1) Le Società congolesi erano esenti da tasse e dagli obblighi di patente prescritti per le Società anonime dalla legge belga; in questo modo venivano ad essere sottratte ad ogni controllo della nazione europea cui, come Società anonime, queste imprese commerciali avrebbero dovuto sottoporsi. La legge congolese che regola queste Società fu emanata il 27 febbraio 1887, con vedute ben diverse dall'applicazione che le fu data in pratica: essa aveva lo scopo di incoraggiare tutte le imprese commerciali.

(2) Il valore medio minimo a cui il caucciù viene venduto sul mercato di Anversa è calcolato a fr. 10 il chilogramma.

(3) Per convenzione intervenuta il 12 settembre 1906 fra le Società dell'A.B.I.R. e della S. C. A. ed il Governo dello Stato del Congo, convenzione approvata con Decreto in data del medesimo giorno, queste Società abbandonano tutti i vantaggi risultanti dalle concessioni a loro fatte, a condizione che lo Stato ceda loro nel porto di Anversa (rispettivamente fino al 26 settembre ed al 31 dicembre 1952) il caucciù che esso ritirerà dai territori rispettivi, al prezzo di franchi 4,50 il Kg. Questo prezzo potrà venire modificato ogni cinque anni; dopo dodici anni, e sotto determinate condizioni, lo Stato potrà offrire alle Società una somma in denaro in luogo del caucciù raccolto (vedi « *Mouvement Géographique*, » num. 44, col. 553).

accusano rispettivamente i benefici realizzati in fr. 231.039,68 e fr. 15.171,12; quelli degli anni 1901 e 1902, le perdite rispettivamente di fr. 426.384,67 e di fr. 129.260.73.

La « *Compagnie du Kassai* ». Nei primi anni dell' esistenza dello Stato del Congo, molte Società commerciali incoraggiate dallo spirito di libertà che alitava dagli atti del Governo verso i coloni, erano venute a stabilirsi nel territorio del Kassai. Da queste, più che dai pochi coloni i quali disponevano di capitali molto modesti, lo Stato avrebbe avuto a temere la resistenza quando, nel 1892, adottò il nuovo orientamento politico-amministrativo. Lo Stato però, volendo togliere ogni causa di ritardo allo svolgimento del suo programma, nel 1901 ideò e si mise alla testa di una grande compagnia che comprendesse tutte le Società preesistenti nel Kassai. Si formò così la Compagnia del Kassai, con concessione per 30 anni del territorio comprendente tutta la valle del Kassai e dei suoi affluenti (Sankuru, Libudi, Lulua, Djuma e tutta la riva destra dell'Inzia); con capitale di fr. 1.005.000 rappresentato da 4,020 azioni di 250 franchi ciascuna, più 4.020 azioni senza valore, il cui numero non potrà mai essere aumentato. Anche in questa Società lo Stato possiede la metà delle azioni (2.010). Le Società preesistenti, divenute cointeressate, rinunciarono ad ogni diritto sociale precedentemente acquistato di commercio nel paese, a favore della nuova Compagnia del Kassai e si suddivisero le rimanenti 2.010 azioni proporzionalmente al capitale portato nell'azienda comune. Le 4.020 azioni senza capitale furono ripartite in eguale misura. Un Consiglio d' Amministrazione, composto di 15 membri, regola le operazioni dell'impresa; la metà almeno dei membri deve avere l'approvazione dello Stato, il quale nomina il Presidente ed il Direttore generale del Comitato permanente. I redditi netti di questa compagnia dichiarati per gli anni 1902 e 1903 sono rispettivamente di fr. 1.465.279,05 e fr. 3.687.161,62 (1).

La « *Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs* » fu costituita nel gennaio 1902 per un periodo di 99 anni, ha per iscopo la costruzione di ferrovie che, da Stanleyville, diramino comunicazioni al lago Alberto attraverso al distretto dell'Aruwimi ed al lago Tanganika, superando le varie cascate che interrompono la navigazione dell'alta valle del Congo. Essa è autorizzata a sfruttare la concessione di terre, foreste e miniere, che potrebbero esserle accordate (per ora quattro milioni di ettari di terreno a sud della ferrovia da Stanleyville al lago Alberto). Il territorio concesso è sfruttato dallo Stato per conto proprio e delle Società, con eguali diritti; ove la compagnia scoprisse delle miniere, lo Stato le dà facoltà di esercitarle, riservandosi la metà degli utili. Il capitale versato è suddiviso in centomila azioni; furono emesse inoltre 100.000 azioni senza valore, dette « de dividende » che, per un periodo di 25 anni, sono intestate allo Stato. Il capitale può essere aumentato a 50 milioni, con priorità di sottoscrizione ai detentori delle primitive 100.000 azioni di dividendo e qualora il capitale venisse aumentato, altre concessioni di terreno sarebbero proporzionalmente decretate.

La « *Société d'études des chemins de fer du Stanleypool au Katanga et de l'Itimbiri à l'Uele et à un point à déterminer sur la frontière franco-congo-*

(1) I benefici realizzati per l'anno 1905-1906 sono di fr. .543.085 (« Mouvement Géographique » 1906, N. 40, col. 507.)

laise » venne creata nel marzo del 1903 avendo per iscopo lo studio, la costruzione e l'esercizio di due strade ferrate. Essa si costituì con un capitale di 25 milioni sottoscritti e poteva ottenere la concessione di 40 e più milioni di ettari di terreno; inoltre la convenzione vincolava lo Stato a non concedere nessuna zona del territorio ad altre Società, fino a che non fosse coperto il capitale necessario ed i limiti delle terre e foreste concedute alla Società non fossero stati fissati completamente sul luogo. Con ciò lo Stato era vincolato a non poter fare nuove concessioni di terreno.

Le cifre da noi esposte, parlando dei capitali impiegati e delle rendite realizzate dalle varie Società, sono più che eloquenti per loro stesse; l'insistervi è superfluo, anzi toglierebbe loro valore.

Il lettore avrà rilevato assai facilmente da quanto fu esposto finora che, eccezione fatta per le due ultime Società, le quali furono costituite rispettivamente nel 1902 e 1903, lo Stato, che alle altre società aveva delegato la propria autorità sovrana, non aveva imposto per contro nessun dovere nell'interesse dell'utilità pubblica, ma s'era limitato a riservare per sè la metà delle azioni emesse. Se si toglie, infatti, la strada ferrata tra Matadi e Leopoldville, (1) la cui costruzione si impose allo Stato per potere trasportare i ricchi prodotti dell'alto Congo e che oggi, con soli 398 Km. di esercizio, rende alla Società costruttrice oltre undici milioni all'anno, lo Stato non pensò a costruire fino al 1902 nessuna altra strada. Istituì ed aumentò sempre più la flottiglia fluviale, ma per quanto utile sia stata in ciò l'opera sua, essa pure ridondò tutta a suo vantaggio, perchè potè sfruttare il ricchissimo sistema idrografico del bacino del Congo che in gran parte è navigabile ai vapori. Quanto alla viabilità terrestre, lo Stato non fece nulla, nè fece fare nulla da chi vi sarebbe stato moralmente obbligato, fino all'anno 1902. Nel marzo 1903, con la costituzione della Società che doveva studiare le due strade ferrate, lo Stato si chiuse ogni possibilità di fare nuove concessioni territoriali e, secondo noi, *pour le bon motif.* (2)

Da quanto fu detto finora il lettore si sarà convinto che, nel Congo, libertà di commercio non esisteva. Senonchè lo Stato sentiva avanzarsi in colonna serrata l'esercito dei riformatori, i quali dalle prime avvisaglie dimostravano di volere scendere in aperta campagna contro di lui; esso sentiva pertanto il bisogno di non procedere nella via battuta fino allora, ma di arrestarsi e prendere consiglio.

La Commissione d'inchiesta, della quale parleremo nel capitolo seguente, con frase serena, quanto severa, scrisse due anni appresso nel suo rapporto: « *Bien que la liberté de commerce soit formellement reconnue par la loi, la matière commerçable en bien des endroits fait défaut à l'indegène* ». Ed infatti, il

---

(1) Interrogato sull'importanza commerciale del territorio del Congo, si ritiene che lo Stanley abbia risposto che senza una ferrovia che congiungesse i punti estremi della difficilissima regione delle cascate, questo paese non ne avrebbe avuta assolutamente nessuna.

(2) L'ultima adunanza generale della « Société d'études des chemins de fer, etc. » fu tenuta il 25 ottobre 1906 ed in essa fu deciso lo scioglimento della Società stessa. In seguito a tale voto lo Stato ha potuto procedere alla costituzione di quattro nuove Società sulle quali non riteniamo di dilungarci in questo studio; esse sono: l' « Union minière du Katanga » (basata sopra una convenzione conclusa fra lo Stato e l'antica Compagnia del Katanga): la « Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga »; l' « American-Congo Cy. »; la « Société Internationale Forestière et Minière du Congo ».

negoziante che abbia un piccolo capitale si trova separato dai soli prodotti la cui esportazione dà reale e sensibile vantaggio (caucciù, copale, avorio e l'eventuale sfruttamento di giacimenti minerarî) dall'assoluto arbitrio dello Stato che, nel Dominio privato ed in quello della Corona raccoglie direttamente questi prodotti e vieta l'accesso ai negozianti e, nelle concessioni, riconosce eguale diritto alle Società proprietarie o concessionarie, così che ogni concorrenza è resa impossibile.

Che lo Stato abbia il diritto di attribuirsi le terre vacanti, è principio che nessun uomo pratico di cose coloniali oserà negare; ma è circa il modo di stabilire quali ed in quale misura siano le terre realmente vacanti, che non si possono approvare i sistemi seguiti nello Stato del Congo. Senza insistere più a lungo su questo punto, ci riferiamo allo specchio comparativo delle varie colonie dell'Africa equatoriale che pubblichiamo in allegato e che risponde in modo esauriente agli argomenti accampati dallo Stato a sostegno della propria causa.

***

Prima di procedere nell'argomento, è necessario esporre il principio che legalizza il lavoro obbligatorio. Stato e Società, per ritrarre il più grande vantaggio dai territorii loro riservati e dal raccolto dei prodotti della foresta e del suolo, ricorrevano alla mano d'opera indigena, ma non v'era una legge che regolasse questo uso, così che si erano venuti producendo gravi abusi, la cui eco dolorosa era giunta in Europa.

Nel 1903 venne emanata una legge, che aveva il fine apparente di proteggere l'indigeno; essa legalizzava il lavoro da richiedersi alle popolazioni nere, sotto forma di un'imposta fissata in quaranta ore mensili per ogni indigeno adulto. È questa la « *labour tax* » applicata tempo addietro anche in alcune colonie inglesi e che è generalmente riconosciuta giusta, quando sia provato:

1°) che gli abitanti non possano pagare in denaro il loro tributo al Governo;

2°) che il lavoro richiesto sia impiegato sempre per scopi di utilità pubblica.

A queste due condizioni non risponde l'imposta in lavoro sancita dalla legge 18 novembre 1903 per le popolazioni del Congo, perchè se esse fossero in possesso della propria foresta e se il libero commercio fosse stato incoraggiato, sarebbero, per gran parte del territorio, in grado di guadagnarsi il denaro occorrente per pagare un'onesta tassa fissata sia per ogni individuo che per ogni capanna e per ogni villaggio. Il nero verrebbe così a constatare il vantaggio ch'esso ritrae dal proprio lavoro; spontaneamente, se desiderasse migliorare i mezzi della propria esistenza, potrebbe aumentare la sua capacità produttiva ed il suo benessere provvedendosi direttamente dai negozianti di quei prodotti dell' industria europea che più egli desidera, mentre questo non può accadere oggi in cui i prodotti gli vengono forniti dal medesimo funzionario governativo che lo richiede dell'imposta e che, in caso di mancato pagamento, potrebbe domani usare della propria autorità coercitiva sopra di lui. Questo medesimo spirito di coercizione esisterà sempre in tutte le relazioni fra funzionario ed indigeno, con grave danno per la progressiva evoluzione morale ed intellettuale di quest' ultimo e a tutto vantaggio materiale dello Stato.

La percezione dell'imposta in lavoro ed in prodotti obbliga il Governo ad un pesante congegno burocratico; ad un numero assai maggiore di agenti e a mantenere una forza armata per la repressione delle eventuali ribellioni. Questo sistema è, naturalmente, costosissimo all'erario. Da tale imposta in lavoro l'indigeno, che ne risente tutto l'avvilimento per la restrizione fatta alla propria libertà, non ritrae alcun vantaggio. Essa lo abbrutisce assai più di tutte le tratte schiaviste e di tutte le guerre intestine che anticamente erano la piaga del suo paese. Contro di queste, almeno, egli poteva salvarsi combattendo o fuggendo secondo le proprie forze e la propria indole, mentre contro l'attuale sistema di governo non ha alcun mezzo di salvezza, giacchè fino dalla nascita è schiavo, a termini di legge, nel suo stesso paese nativo, che non è più suo perchè appartiene esso pure allo Stato.

La legge 18 novembre 1903 aveva lo scopo ufficiale di legalizzare l'imposta in lavoro per i sudditi congolesi, disciplinando l'azione dei funzionari dello Stato e degli agenti delle Società che avevano compiuti molti e lamentati abusi costringendo gli indigeni al lavoro. In realtà però, mentre essa non tolse la causa a delinquere, perchè (soprattutto nelle zone concesse a Società commerciali) il sistema antico continuò immutato, venne a dare forza di legge ad un principio che vincola la libertà personale del suddito, si presta agli abusi e, per le condizioni speciali del paese, non favorisce il controllo. Essa stabilisce che ogni indigeno adulto debba dare allo Stato un' imposta di quaranta ore mensili di lavoro effettivo. Questo può essere richiesto, sia in lavoro propriamente detto (portaggio, servizio battellieri, lavori per costruzioni nei posti dello Stato, lavori stradali, ecc.), sia in prodotti del suolo (viveri per il personale nero ingaggiato, oppure avorio e le essenze della foresta). Il computo di quante ore di lavoro corrispondano ad un chilogrammo di ciascuno dei diversi prodotti, è lasciato al capo dell'amministrazione distrettuale e all'agente della Società concessionaria, i quali devono fissarne la misura in relazione alla produttività ed alle condizioni speciali del paese.

Esaminiamo l'applicazione di questa legge in due soli casi pratici dai quali risulteranno però i gravi inconvenienti che essa presenta. La popolazione indigena è assai sparpagliata sul territorio congolese e molti villaggi si trovano a distanza di quattro, cinque e più giorni di marcia dal posto dell'europeo incaricato dell'amministrazione e del funzionamento dei servizî in una determinata regione. Partiamo dal concetto che il funzionario e gli indigeni, animati reciprocamente dai migliori sentimenti, facciano del loro meglio per applicare la legge col minore danno comune.

Caso 1°: *Una carovana deve trasportare un carico di 40 casse al posto dell'europeo più vicino, che dista sette giorni di marcia dal luogo di partenza.* — L'europeo fa avvertire il capo indigeno X, cui questo servizio spetta per turno di ruolo e che ha il villaggio a 4 giorni di distanza dalla sua residenza. Il capo X viene con 40 dei suoi uomini, i quali, arrivando al posto dell'europeo, hanno già perduto per conto dello Stato 4 giorni, pari a 96 ore, del loro tempo, senza avere ancora incominciato a pagare la propria imposta mensile. Distribuito il carico, la carovana parte ed impiega 7 giorni per il trasporto, marciando dalle 5 alle 6 ore al giorno, 7 per il ritorno al posto del bianco affine di ricevere il compenso (la legge prescrive che « *Il lavoro sarà compensato* »!) di 25 cent. per ogni giornata di portaggio effettivo, cioè di fr. 1,75 per ogni indigeno, o

più esattamente, in moneta del paese, di un braccio (m. 1,60 circa) di cotonata e di qualche cucchiaio di perle, e dopo altri 4 giorni impiegati per ritornare al proprio villaggio, può fare la consolante considerazione che, sebbene la legge non richieda da lui che 40 ore di lavoro al mese, egli ne ha sacrificate 528 (pari a 22 giorni) e tutto questo per il compenso di un braccio di stoffa.

Caso 2°: *Il capo indigeno Y deve recarsi al posto dell'europeo per portare coi suoi uomini l'imposta mensile che, per lui, è prescritta in tre chilogrammi di caucciù per ogni suddito* (1). — In generale, gli indigeni che si recano al raccolto di questa essenza, stanno lontani dalle proprie case 15 giorni circa; altri due o tre giorni impiegano per portarlo al posto dell'europeo e ricevere il compenso prescritto (da 25 a 50 cent. il Kg.; totale massimo, nel caso nostro, fr. 1,50) ed altrettanti per ritornare al proprio villaggio. Il tempo minimo impiegato, è di 21 giorni al mese, pari a 504 ore. In conclusione l'indigeno ha libero per sè, da 6 a 9 giorni al mese, in base alla legge delle 40 ore mensili di lavoro fatta allo scopo di proteggerlo contro gli abusi. Che se poi questi si verificassero, non resterebbe a lui più neppure il tempo di pensare alla propria condizione miseranda. E se si tien presente che gli agenti di alcune società ritraevano un per cento proporzionale al raccolto effettuato, si comprenderà che questi erano spinti, anzichè trattenuti, sulla via degli abusi.

La legge stabilisce delle pene al suddito che rifiuta il pagamento dell'imposta; la legge contempla pure i casi di repressioni di ribellioni collettive, ma avrebbe dovuto fissarne i limiti, l'autorità e le responsabilità, mentre invece la Commissione d'inchiesta ha constatato che alcune spedizioni militari furono ordinate alla leggera e che, più che il sentimento della giustizia, uno spirito di astio aveva inspirata la condotta di chi (spesse volte era un agente di una Società commerciale) ne aveva il comando.

Sentiamo il bisogno di fare a questo punto una dichiarazione esplicita e sincera perchè il lettore non abbia a confondere con gli autori delle crudeltà che sono state commesse nè gli ufficiali dell'esercito belga, nè quelli del nostro che si recarono a prestare servizio laggiù. Consci dei proprî doveri e della propria responsabilità sempre, a qualunque missione essi fossero destinati, gli ufficiali belgi ed italiani dimostrarono un alto senso di umanità verso le popolazioni indigene, sapendo accaparrarsi la loro simpatia, pur facendo il loro dovere. Ma l'errore dell'organizzazione (così com'era nel 1903) stava appunto in ciò, che tutte le mansioni erano estese a funzionari di origine troppo disparata, mentre alcune di queste, come quella del comando della truppa, non devono e non possono essere affidate che a coloro i quali, dell'esercizio del comando, fecero lo scopo della propria

(1) L'imposizione mensile media individuale del caucciù è di chilogrammi tre. Però nel territorio della società Mongola (S. A. C.) furono imposti fino a Kg. 9; nell'*A. B. I. R.* Kg. 6; nella provincia orientale da Kg. 2 a 4; in alcuni punti del Dominio della Corona, si dice, fossero imposti Kg 7. Il caucciù si estrae da alberi e liane, esistenti nella foresta equatoriale in seguito a razionali incisioni operate sulla corteccia, dalle quali scorre un umore lattiginoso che, raccolto e per effetto dell'evaporazione della percentuale acquea che contiene, si coagula e dà il caucciù allo stato naturale; il lavoro è lungo perchè, sebbene la legge in questione prescriva che « la produzione debba aumentare ogni anno » tutti gli studiosi di agricoltura tropicale sono d'accordo nell'ammettere che le piante della foresta hanno bisogno di un lungo periodo di riposo per riprodurre il succo prezioso già estratto una volta, ed, oltre a ciò, non tutte le piante della foresta sono produttrici di caucciù.

vita. Nessuna sentimentalità morbosa dunque, ma umanità e giustizia sempre. Sono questi i principi che devono regolare le relazioni del colonizzatore con le popolazioni indigene, principi sanzionati da quanto è disposto negli altri paesi coloniali e dalle conclusioni degli ultimi Congressi.

Il nero è, per natura sua, infingardo e rifugge da ogni occupazione: appunto per ciò, obbligandolo ad un lavoro forzato, si otterrà il risultato di fargli odiare il lavoro dal quale non ne ritrae alcun vantaggio. Il segreto sta nel far nascere nuovi bisogni a questo popolo, che è ozioso perchè non ne ha nessuno, perchè, come va senza vestito, s'accontenta, per cibo, della frutta che raccoglie nella foresta o delle radici che trova nelle sterminate pianure.

Tali bisogni non sorgeranno che dal libero e continuo contatto con uomini di altre popolazioni più progredite. Il funzionario che ha per mandato di obbligare l'indigeno ad un lavoro ingrato non potrà (nè dovrebbe farlo) entrare mai in tanta domestichezza coll'indigeno, come farebbe il mercante, per ottenere i più grandi vantaggi dal suo commercio. Il funzionario deve essere il il protettore dell'indigeno nelle sue relazioni col libero commerciante, che oggi manca nel Congo. A questo modo, anche la rozza intelligenza dell'uomo nero, saprebbe concepire l'idea di uno Stato e di una legge che proteggesse, della quale il funzionario sarebbe la personificazione. Questa idea conquisterebbe il suo spirito assai più che non faccia l'incubo dell'attuale sistema, e per il sentimento di riconoscenza che ne deriverebbe e per l'interesse di conservarsi questa protezione, esso si sottometterebbe facilmente a quegli oneri che sono e saranno sempre una necessità dello Stato.

È questo, in altri termini, il sistema applicato dalle Nazioni che hanno colonie nell'Africa intertropicale. Dei due specchi che alleghiamo in appendice, il primo (1) riassume le principali disposizioni che regolano l'occupazione delle così dette « *terre vacanti* » da parte dei governi metropolitani o locali, i diritti riservati agli indigeni, le libertà concesse e gli obblighi imposti. Il secondo (2) ricapitola ciò che nelle altre colonie è stabilito che l'indigeno debba pagare di imposta annua (l'ammontare è ridotto in franchi per maggiore facilità di confronto). A queste cifre seguono quelle del valore netto ricavato dalla vendita sul mercato di Anversa dal caucciù (3) che lo Stato, o per esso, le Società concessionarie esigono come imposta dalle popolazioni abitanti i territori situati nella regione della foresta equatoriale.

---

(1) Allegato A.

(2) Allegato B.

(3) Detratte le spese di trasporto ed il tenue compenso pagato al raccoglitore. Per gli altri prodotti il valore corrispondente è difficile a stabilirsi e perciò ci limitiamo ad esaminare il caso del caucciù soltanto.

CAPITOLO IV. — **La Commissione d'inchiesta**

Perchè il Governo congolese richiese i nostri ufficiali — Il rapporto dell'inviato del Commissariato dell'Emigrazione — Nomina della Commissione d'inchiesta: sua composizione e viaggio; principali critiche fatte dalla Commissione — Nomina della Commissione incaricata di studiare le riforme da introdursi nello Stato del Congo — Decreti di riforma e lettera sovrana del 3 giugno 1906 — Le Potenze hanno esse il diritto di preoccuparsi di ciò che avviene nel Congo?

Come mai il Governo congolese si rivolse all'Italia per ottenere gli ufficiali del nostro esercito permanente, piuttosto che ad un' altra nazione? Prima del 1903 l'elemento italiano era non solo conosciuto, ma stimato nel Congo per la sua genialità naturale e per l'insuperabile sobrietà e morigeratezza. Ufficiali e sottufficiali in congedo, avevano reso segnalati servigi o combattendo nelle file delle truppe congolesi contro gli Arabi ed i Dervisci o partecipando a missioni di esplorazione; il personale (dirigente ed operaio) impiegato nella costruzione e nell' esercizio della ferrovia Matadi-Leopoldville, fu ed è per più di metà italiano; ed anche i pochissimi italiani dediti al commercio erano altamente apprezzati per la loro onestà.

Il Governo del Congo propose dapprima a quello italiano di incoraggiare e dirigere una parte della nostra emigrazione verso le fertili zone dei grandi laghi africani; ma i nostri governanti, presagendo che l'emigrante avrebbe dovuto compiere un lungo e penoso viaggio per raggiungere quelle regioni lontane, accettarono la seconda proposta che fu loro fatta, e cioè, di far studiare da persona di fiducia il paese verso il quale avrebbe dovuto, eventualmente, dirigersi l'emigrazione italiana e di mandare, frattanto, degli ufficiali dell'esercito effettivo a prestare servizio nella forza armata dello Stato Indipendente del Congo, come il Belgio usava fare coi suoi ufficiali.

Ma un altro motivo consigliò quel Governo a sollecitare dal nostro la partenza di un certo numero di ufficiali effettivi: tutto quanto avveniva nel Congo aveva dato luogo ad un forte movimento nell'opinione pubblica, specialmente in Inghilterra, dove l'azione spiegata dall'« *Aborigines Protection Society* » aveva interessato il Governo inglese. Dopo il rapporto del console

di S. M. Britannica, Robert Casement, sulle malversazioni e le atrocità che sarebbero state commesse nello Stato Indipendente dagli agenti di alcune Società concessionarie, sorse in Inghilterra una Società per la riforma del Congo, che iniziò una strenua campagna contro i sistemi applicati in quel paese. Ed è contro gli effetti di tale campagna, che lo Stato Indipendente volle premunirsi, cercando il nostro concorso e dirigendoci di poi, al confine del territorio congolese con le colonie estere, là dove l'imposta in caucciù non era applicata, perchè questa essenza non esiste, o lo era nella forma più mite.

Il Commissariato dell'Emigrazione inviò a studiare il territorio, designato ad accogliere eventualmente una parte dei nostri emigranti, il capitano medico della R. Marina dott. Baccari che, sulla sua missione, ha già da lungo tempo presentato una relazione. In questa il cap. Baccari ha esposte tutte le difficoltà che l'emigrante incontrerebbe per il clima, per le comunicazioni insufficienti e per i mezzi di trasporto manchevoli, escludendo perciò l'opportunità di incoraggiare oggi l'emigrazione del nostro operaio agricolo verso il centro dell'Africa. Ma, pur troppo, l'inviato del Commissariato dell'Emigrazione, colto da forti febbri tropicali, dovette limitare le sue osservazioni a questo obbiettivo del vasto e grave problema. Senza quella disgraziata circostanza, egli avrebbe potuto studiare quali imprese coloniali si sarebbero potute attuare laggiù da un elemento emigrante italiano più intelligente e maggiormente fornito di mezzi economici, che non quello operaio. Egli avrebbe così, noi crediamo, interpretato il pensiero del Governo dello Stato Indipendente, che fece quella proposta, in modo più esatto e più completo e sarebbe stato in grado di risolvere il problema in forma esauriente.

Però, nonostante la partenza di ufficiali italiani e gli studi che il nostro Commissariato dell'Emigrazione faceva fare dal suo inviato, la « *Congo Reform Association* » non cessava la sua opera di propaganda, risvegliando l'opinione pubblica di tutta Europa, così che il 23 luglio 1904, facendo *bonne mîne à mauvais jeu*, Re Leopoldo nominò una Commissione d'inchiesta allo scopo di appurare i fatti avvenuti nello Stato Indipendente e di proporre i rimedî necessari. Fecero parte di questa Commissione l'avvocato generale della Corte di Cassazione del Belgio, Edmond Janssen, il Presidente interinale del tribunale di Boma barone Nisco ed il Consigliere di Stato, capo del dipartimento della Giustizia a Lucerna sig. De Schumacher.

La Commissione partì da Anversa nel settembre 1904 ed il 24 ottobre successivo si dirigeva da Boma verso l'alto Congo per iniziare i suoi lavori; il 21 febbraio 1905 si imbarcava a Boma diretta in Europa, avendo finita la sua inchiesta. Se il tempo impiegato in questo lavoro, che era enorme data l'estensione del territorio e la somma dei fatti da constatare, può sembrare ristretto, la Commissione lo passò percorrendo quella parte del paese dove maggiormente si erano verificati gli abusi e si dirigevano le critiche e pensò così, forse, di avere un'idea esatta di quanto succedeva anche negli altri distretti. La relazione ch'essa presentò, conteneva, ad ogni modo, osservazioni ispirate ai più alti sentimenti di umanità e di giustizia e colpiva molte delle piaghe più cancrenose del sistema statale del Governo congolese; essa propose rimedî radicali e forme transitorie di miglioramenti, in attesa che il progresso dei tempi e della popolazione, permettessero la riforma radicale dei sistemi vigenti, ch'essa veniva a condannare col suo verdetto.

Senza riportare quì un esteso sunto di quella Relazione che, crediamo, fu in-

viata in parecchi esemplari alla Consulta, come ai Ministeri degli Affari Esteri di tutte le potenze firmatarie dell'Atto di Berlino, accenneremo ai punti cardinali di essa. Le critiche fatte dai commissarî al sistema di governo applicato al Congo, vertono principalmente sui punti seguenti:

1) la legislazione fondiaria dello Stato e la libertà di commercio;
2) il sistema dell' imposta in lavoro e gli abusi che ne derivano;
3) le spedizioni armate, prese di ostaggi, maltrattamenti, mutilazioni ecc.;
4) il sistema delle concessioni;
5) la depopulazione e le sue cause;
6) la tutela esercitata dallo Stato o dalle Missioni cattoliche sopra i fanciulli abbandonati;
7) il reclutamento dei soldati e dei lavoratori;
8) l'amministrazione della giustizia.

Questa Relazione, malgrado la forma mite in cui fu redatta, costituisce un documento gravissimo a carico dello Stato e dei suoi sistemi, delle concessioni e degli abusi che vi si praticarono. Essa è la conferma in grandissima parte delle accuse portate contro lo Stato del Congo dal Console inglese Robert Casement nel famoso rapporto il quale commosse così profondamente la pubblica opinione.

Non possiamo seguire qui passo passo tutti i « desiderata » espressi in quella Relazione, perchè essa, a sua volta, non è che la conclusione delle molteplici sedute che la Commissione tenne nei varî paesi visitati, sedute riassunte in processi verbali, ai quali lo Stato non volle dare la pubblicità che sarebbe stata necessaria. Questa stessa Relazione, sebbene la Commissione sia sbarcata in Europa ai primi del marzo 1905, non uscì alle stampe che al principio di novembre 1905 e ciò non per ritardo dei commissari, i quali avevano presentato da lungo tempo il loro lavoro.

Di questa relazione, ormai, tutti i giornali politici tennero parola e perciò, senza dilungarci a riportare qui tutte le proposte da essa fatte allo scopo di porre riparo agli inconvenienti constatati, ricorderemo che importantissimi fra i molteplici consigli, furono universalmente riconosciuti quelli che miravano al miglioramento delle condizioni dell' indigeno, e cioè alla reintegrazione delle terre e dei diritti locali conculcati; all' introduzione graduale della circolazione del denaro ed all'applicazione di un' imposta in denaro. Essa proponeva, ad ogni modo, che fosse regolata subito la tassa in lavoro (per chi non avesse potuto o creduto di servirsi della tassa in denaro) in modo più umano così da impedire le vessazioni e gli abusi; che fossero limitati i diritti delle Società concessionarie affine di incoraggiare il libero commercio; che fosse aumentato il personale giudiziario e meglio regolata la sua azione per svincolarla da ogni ingerenza governativa.

* * *

In seguito a questa Relazione fu nominata una Commissione allo scopo di studiare quali riforme avrebbero potuto essere introdotte nell'interesse degli indigeni. A far parte di questa nuova Commissione, Re Leopoldo chiamava, fra

gli altri, sette membri dell'Amministrazione congolese, i quali, dato che ogni riforma avrebbe suonato critica al Governo, e, conseguentemente, a loro stessi, non dovettero essere per certo fautori di innovazioni radicali. Questa, almeno, fu l'impressione generale derivata da tale nomina.

Comunque, anche questa Commissione formulò le conclusioni dei proprî studî e le consegnò al Governo dal quale aveva avuto il mandato. Il Governo, *more solito,* non le pubblicò, così che questa Relazione è da tutti ignorata. Esso promulgò, invece, dei decreti di riforma che disse ispirati alla relazione non pubblicata. Re Leopoldo II, nel rinviare al Governo questi decreti muniti della propria firma, li accompagnò con una lettera, in data 3 giugno 1906. Se dai partigiani della sua politica quella lettera può essere giudicata un capolavoro di energia e di volontà sovrana, storicamente deve essere considerata come misconoscente sia degli aiuti morali che all' impresa internazionale del Congo ed al Re, suo più grande fautore, furono dati dalle Potenze europee (il che ebbe ben maggior valore di tutti gli aiuti materiali, che il Re nel suo documento ricorda di non avere avuto da alcuna Nazione (1)) sia degli scopi umanitari, civili e di progresso coi quali l'Associazione Internazionale stessa si presentò sulla scena della vita politica, scopi, che le accattivarono con la simpatia, l'appoggio delle Potenze.

Dichiara Leopoldo II in questa lettera essere egli solo, unico ed assoluto padrone dei territori dello Stato Indipendente; nessuno avere il diritto di controllo, nè quello di intervento; che il Belgio stesso doveva riconoscere di non avere su quel paese altro diritto che quello che gli potesse derivare dalla volontà e dalle disposizioni testamentarie del suo Re.

Davvero che le grandi Nazioni d'Europa devono ora confessare con amarezza, che male esse furono consigliate nel 1884-85, riconoscendo autorità di stato ad un' impresa tanto spassionatamente caldeggiata dal Re della nazione più progredita per istituzioni liberali e autorità sovrana a lui, da cui credevano avere garanzia di nuove libertà e di nuovi progressi nell' incivilimento dei popoli dell'Africa centrale e nei commerci reciproci.

In questa lettera non è tenuto alcun conto dell' Atto di Berlino e delle Convenzioni speciali con le Nazioni firmatarie di quell'Atto, alle quali l'Associazione Internazionale del Congo assicurava libertà per i commercianti europei di tutti i paesi e garantiva di provvedere al benessere delle popolazioni indigene.

Re Leopoldo nella sua lettera scrive: « *quant au Congo on ne conçois pas encore un parlement d'indigènes...* » ma giacchè tale garanzia laggiù non vi può essere ancora, spetta alle nazioni che quello Stato hanno creato col loro appoggio, di imporre il controllo che le istituzioni parlamentari assicurano per le altre colonie. Di questo controllo non dovrebbe esservi bisogno, se chi quello Stato governa sentisse l'opportunità di smettere il sistema di circondare ogni suo atto di silenzio e di mistero; di questo controllo non ci sarà bisogno, anzi; ma, ad ogni modo, non possiamo che stigmatizzare il sistema di assolutismo autocratico, che è in contraddizione coi tempi e coi veri bisogni del paese e che serve a coprire in realtà azioni poco scrupolose di funzionari d'ultimo rango e di agenti

(1) Scrisse infatti Re Leopoldo: « Les Puissances ont entouré la naissance du nouvel Etat de « leur bienvieillance, mais aucune d'elles a été appellée à parteciper à mes efforts; aucune, pour- « tant, ne possède au Congo le droit d'intervention, que rien ne pourrait justifier ».

di Società, sul cui reclutamento molto vi sarebbe a ridire! Questo assolutismo si presta ad una critica severa che se in apparenza può sembrare ingiustificata, mira a portare la luce sopra un'accusa che ogni nazione sente ricadere in parte sopra se stessa e cioè, che sotto il manto pietoso dell'umanità e dell' incivilimento di una razza inferiore, si tollerino l'usurpazione, lo sfruttamento, la crudeltà.

Tutto ciò non è vero? Possiamo esserne anche convinti; ma le Nazioni hanno il diritto di poterlo constatare alla luce del sole. Applaudiranno, le Potenze, all'opera del Sovrano e del suo Governo, quando sarà chiaramente provato che essa produsse risultati benefici al paese; che le leggi furono rispettate; che i trattati furono e sono lealmente mantenuti. Se il Sovrano ed il Governo vorranno continuare ad impedire ogni pubblicità ai loro atti, il sospetto si affermerà e ricadrà su di loro. Le Potenze avranno in tal caso ragione di pensare che venti anni non fanno epoca nella Storia e che se, tratte in inganno dalle apparenze oneste dell'Associazione fondata da Re Leopoldo II « allo scopo di sviluppare la civiltà nell'Africa centrale e ad altri fini umanitari », diedero il loro assentimento affinchè si erigesse in Stato Sovrano, oggi, dopo 21 anni di esperienza, esse riconoscono che la prova ha fallito ed hanno il dovere di riunirsi nuovamente in assemblea internazionale per provvedere alla sorte di quelle terre, di quei popoli, ed al loro progressivo sviluppo.

CAPITOLO V — **I Decreti emanati**

Considerazioni generali — Terre indigene — Imposte personali dirette; imposta collettiva — Magazzini di Stato — Decreto sui capi riconosciuti — Giustizia — Operazioni di polizia e operazioni militari — Emissione di moneta — Ispettori di Stato — Scuole professionali — Dominio nazionale — Malattia del sonno — Terre demaniali: vendita e locazione — Consiglio del Congo — Creazione di obbligazioni del debito pubblico — Permesso di porto d'armi — Altri decreti minori.

I decreti del 3 giugno 1906 recano modificazioni non radicali al sistema finora in vigore, ma esse apporterebbero, ove fossero applicate con serietà e con scrupoloso buon volere, un reale miglioramento nelle condizioni dell'indigeno e forse anche del commercio. Esse, però, correggono il sistema antico, ma non lo cambiano, come da ogni parte si attendeva. Un sistema più liberale di governo avrebbe certamente scosso per i primi anni il bilancio, ma avrebbe preparato solide basi per un avvenire non lontano e assai più duraturo. E' nostra convinzione che il febbrile sfruttamento che le Società operano nelle loro concessioni, impoverirà presto il paese: infatti non possono essere compenso a ciò i lavori agricoli che si fanno per mantenere od aumentare il numero delle piante produttrici di essenze, perchè l'esperienza dimostra quanto grande sia la percentuale di queste nuove piante che intisichiscono e muoiono. Ci sforzeremo di riassumere prima i miglioramenti apportati dagli ultimi decreti e di esporre nella seconda parte di questo capitolo le osservazioni che ci ispirò la lettura di essi.

Le terre che gli indigeni abitano, coltivano e quelle in qualunque modo da essi sfruttate sono riconosciute costituire la loro proprietà; è in facoltà dei dei Commissari di distretto di concedere ad ogni villaggio un'estensione di terreno uguale al triplo di quella abitata e coltivata, per incoraggiare l'indigeno a fare nuove piantagioni. Su proposta dei Commissari di distretto, il Sovrano si riserva di aumentare ancora più l'estensione di questa superficie concessa. I terreni così determinati, dovranno essere delimitati da accidentalità visibili (alberi, corsi d'acqua, ecc.); di tutto sarà redatto processo verbale corredato da uno

schizzo e da un rilievo col numero delle piante produttrici di essenze che vi esistono; questi documenti saranno conservati negli archivi del distretto. Le terre di proprietà degli indigeni non potranno essere da essi vendute senza autorizzazione del Governatore. Per favorire l'incremento della coltura tropicale, gli indigeni riceveranno gratuitamente semi e pianticelle. Sono previsti i casi di controversia, ove i terreni da ritornarsi ai nativi si trovassero sopra una zona già concessa a Società e per impedire che gli indigeni possano raccogliere i prodotti della foresta al di fuori della loro proprietà.

Il Decreto del 18 novembre 1903 è modificato nel senso che l'imposta verrà calcolata in denaro per una somma annua da franchi 6 a 24, proporzionalmente alle risorse del paese ed al grado di capacità degli indigeni. I Commissari di distretto dovranno stabilire la misura nella quale alcuni prodotti provenienti dall'industria o dalla coltura indigena potranno essere accettati come tassa in luogo di denaro, giacchè *gli indigeni, non possedendo denaro, non possono pagare che in lavoro o prodotti;* i funzionari faranno attenzione affinchè l'imposta in franchi, ma percepita in lavoro o prodotti, non impegni effettivamente il contribuente per più di 40 ore al mese. L'imposta sarà percepita solo *dagli agenti d'amministrazione designati dal Governatore* ed è tolta ogni delegazione agli agenti delle Società. Al contribuente moroso sarà fatta ingiunzione di pagare entro 15 giorni; altra ingiunzione seguirà la prima e quindi, ove egli continui ad essere renitente al pagamento, verrà imprigionato nel posto governativo più vicino al suo villaggio per un periodo di un mese al massimo. In caso di recidiva, la prigionia potrà durare due o tre mesi; possono ordinare l'imprigionamento soltanto i Commissari di distretto, i Capi di zona e di settore ed esso sarà operato dal capo indigeno. La tassa in lavoro o in prodotti è ricompensata da mercanzie o da buoni pagabili a vista con mercanzie dei magazzini dello Stato.

La tassa può essere imposta per gruppi o villaggi di indigeni, in ragione del numero dei contribuenti che fanno parte di ciascun gruppo. Il capo di questa collettività si incarica di raccogliere i prodotti e di consegnarli al funzionario incaricato; esso deve deferire al giudizio dell'europeo quelli fra gli indigeni dipendenti che vi si rifiutassero ed è esente personalmente dalla tassa. Ove tutta la collettività rifiutasse il pagamento dell'imposta, si procede ad un'inchiesta ed i responsabili sono puniti come è detto per l'imposta personale. Un compenso in mercanzie è dato agli indigeni in ragione dei prodotti consegnati al funzionario dell'amministrazione.

Allo scopo di procedere all'esazione dell'una e dell'altra imposta, i Commissari di distretto faranno un censimento della popolazione e compileranno una lista dei contribuenti. Nel caso in cui i capi indigeni fossero colpevoli di proteggere i contribuenti morosi, saranno trattenuti al capoluogo del settore per la durata di uno (o in caso di recidiva) due o tre mesi; essi saranno imprigionati soltanto ove tentassero di fuggire. L'imposta è esatta esclusivamente dai funzionari europei al servizio dello Stato e a ciò specialmente delegati.

Sono istituiti dei Magazzini di Stato, affinchè gli indigeni, su presentazione dei *buoni* ricevuti come compenso al lavoro compiuto od ai prodotti consegnati, possano scegliere merci di loro gradimento. Una somma di 300 mila franchi è stanziata a questo scopo. Non approviamo del tutto l'idea dei magazzini di Stato che mutano il funzionario del Governo in mercante; dobbiamo

criticare altamente l'istituzione dei *buoni*. L'esperienza ha provato che le popolazioni nere più progredite, come quelle della costa, accettano *buoni* con estrema diffidenza, diffidenza che sarà ben maggiore fra le semplici e primitive popolazioni dell'interno. Ma perchè infine non approfittare della possibilità che un determinato magazzino sia sfornito delle mercanzie desiderate dall'indigeno, per dargli del denaro sonante, invece del *buono*, spiegandogliene per la prima volta il valore e l'uso, spiegazione assai più facile a comprendere che non quella necessaria all'atto dell'emissione dei primi *buoni*?

Il decreto sul riconoscimento dei capi sancisce il principio della loro autorità sopra i proprî indigeni, ammettendo quelli fra i diritti consacrati dai costumi locali, che non sono in contraddizione con la missione civilizzatrice dello Stato e stabilendo che la sua autorità concorra al buon funzionamento dell'organismo civile del territorio e a certi servizi di pubblica utilità, come servizi-corriere, manutenzione stradale, ecc. Per elevare il prestigio del capo, questi, se avrà l'ascendente necessario sui suoi sudditi, sarà investito dell'autorità di *capo riconosciuto* dal Commissario di distretto. E' fissato un premio, pari al 5 per cento della rimunerazione totale data agli indigeni in compenso per la tassa pagata in prodotti, ai capi che corrisponderanno agli obblighi assunti.

Per ciò che riguarda la Giustizia il decreto emanato contempla la conservazione dei tribunali territoriali con procedimento sommario, nella loro antica formazione; il magistrato di carriera, che disimpegna le funzioni di pubblico ministero, ha il dovere di percorrere tutto il paese posto sotto la giurisdizione del tribunale territoriale ed in esso ha autorità di giudicare senza appello nelle cause civili e commerciali, ove non sono in gioco interessi superiori a 100 franchi. E' conservato il Tribunale d'appello di Boma ed il Procuratore di Stato, prima esistente, è elevato al grado di Procuratore Generale, con l'attribuzione di sorvegliare i Procuratori di Stato dei Tribunali di prima istanza; di questi ne sono istituiti, oltre quello già esistente a Boma, altri quattro a Leopoldville, Coquillhatville, Stanleyville e Nyangara, i quali hanno, in materia civile, commerciale e penale la medesima competenza deferita per il passato al tribunale di Boma, ciascuno per la regione sottoposta alla propria giurisdizione che sarà determinata dal Governatore generale, il quale conserva l'autorità sull'amministrazione di questo servizio.

Secondo un altro decreto viene stabilito che *operazioni di polizia* sono quelle che hanno per iscopo l'impiego pacifico della truppa, per imporre a chi, in qualsiasi modo se ne fosse allontanato. il rispetto e l'obbedienza alla legge. *Operazioni militari* sono invece quelle nelle quali, dopo aver esauriti tutti i mezzi per ricondurre le popolazioni ribelli all'ordine, è permesso l'impiego delle armi. – Il comandante dell'una o dell'altra di queste operazioni deve sempre essere un europeo: possono ordinare le prime, oltre al Governatore, i Commissari di distretto, i Capi di zona e i Capi di settore; le seconde, soltanto il Governatore ed i Commissari di distretto; eccezionalmente i Capi zona. La regione nella quale un'operazione militare è decisa, è sottoposta al regime militare; gravi pene sono comminate a chi ordinasse una delle suddette operazioni senza esserne autorizzato o essendo comandante di un'operazione di polizia, facesse uso delle armi, senza un provato motivo di difesa personale.

Un decreto stabilisce di far battere moneta per il valore nominale di un milione di franchi.

E' decretata la nomina di tre Ispettori di Stato con l'incarico di assicurarsi dell'applicazione delle disposizioni legali nell' interesse degli indigeni nelle loro relazioni coi funzionari dello Stato e coi privati.

Tre scuole professionali sono istituite presso i laboratori dello Stato esistenti a Boma, Leopoldville e Stanleyville (1). Il decreto stabilisce le condizioni di ammissione ed altre modalità.

Le terre che costituivano il Dominio Privato, cioè le terre, le foreste e le miniere non concesse, in virtù di uno dei decreti emanati verranno a costituire il Dominio Nazionale. Un Consiglio del Dominio Nazionale, composto di sei membri eletti dal Re per la durata di dieci anni, amministra questi territori, sorvegliando lo sviluppo progressivo delle rendite. Nessuna misura di carattere tale da diminuire queste rendite può essere presa, se non si è in pari tempo pensato a compensare questa perdita con nuovi cespiti equivalenti; nessuna parte del territorio può essere ceduta o venduta, salvo che per utilità pubblica. Gli introiti del Dominio Nazionale, dopo pagate le spese di amministrazione, ecc., sono versati nelle casse dello Stato fino a coprire quella parte delle spese del bilancio che non fosse stata coperta dagli altri cespiti d'entrata. Il resto è diviso in cinque parti: una destinata a rimborsare il Belgio del credito aperto allo Stato Indipendente; una destinata a costituire un fondo di riserva per casi impreveduti; le altre tre destinate a scopo di utilità pubblica nel Congo (lavori pubblici e di difesa; sviluppo dell'insegnamento; ospedali, asili ed istituti di beneficenza) e nel Belgio (istituti per formare il personale coloniale e per gli studi sulle malattie tropicali; sussidi per la formazione di una marina coloniale e la costruzione negli arsenali belgi di materiali d'artiglieria che possano servire alla difesa coloniale).

E' istituito un premio di 200,000 franchi a chi scoprirà il rimedio per guarire la malattia del sonno; sono stanziati 300,000 franchi per favorire le ricerche di questa cura e della profilassi. Il decreto stabilisce le modalità per la nomina del giurì chiamato ad esaminare se il rimedio, eventualmente ritrovato, sarà giudicato degno di premio.

Le terre non comprese nel Dominio Nazionale ed in quello della Corona saranno vendute od affittate ad asta pubblica. Ogni anno il Segretario di Stato (2) pubblicherà una lista indicante i lotti di terreno posti in vendita o da affittarsi e recherà a conoscenza del pubblico le condizioni e le clausole inerenti.

Venne deliberata la formazione di un Consiglio del Congo formato di nove membri compreso il Presidente, di cui quattro devono appartenere od aver appartenuto all'amministrazione del Congo. Questo Consiglio ha l'incarico di studiare tutte le questioni di ordine politico e di ordinaria amministrazione; a questo scopo il Governo è tenuto a fornirgli tutti gli schiarimenti desiderati. Il Consiglio riferisce le proprie conclusioni direttamente al Sovrano.

---

(1) In questi posti vi sono officine provviste di tutti i macchinari ed attrezzi, condotte da operai e capi operai europei.

(2) Il Governo Centrale (residente a Bruxelles) è posto sotto l'alta direzione del Segretario di Stato, il quale è coadiuvato da un Tesoriere Generale e da tre Segretari Generali preposti ciascuno ad uno dei tre dicasteri, degli *Affari Esteri*, delle *Finanze*, degli *Affari Interni*.

Sono create delle obbligazioni al portatore, all'interesse 4 per cento del debito pubblico dello Stato Indipendente del Congo, fino alla concorrenza di 150.000.000. Questa emissione dovrà servire esclusivamente ad opere di utilità pubblica e principalmente alla costruzione della ferrovia che riunisca il Basso Congo al Katanga e del tronco che dovrà collegare con la transaariana le linee che dal Congo superiore vanno ai grandi laghi. Un altro decreto regolerà l'emissione di queste obbligazioni.

Il permesso del porto d'armi non è più concesso agli indigeni assoldati dalle Società ed è tolta, così, la causa degli abusi avvenuti nelle zone ad esse concedute.

Furono emanati infine degli altri decreti di secondaria importanza i quali riducono le ferme di ingaggiamento per i domestici di età inferiore ai 14 anni; regolano l'arruolamento dei lavoratori, che saranno reclutati, in avvenire, nel contingente prescritto per la forza armata ed esuberante ai bisogni dell'esercito e saranno trattenuti per un periodo di cinque anni. — I Missionari che ne facciano domanda sono autorizzati a funzionare da Ufficiali di Stato Civile. Il limite della durata della tutela dello Stato e delle Missioni religiose sopra i bambini abbandonati, è ridotto dall'età di 25 anni a quella di 21. E' fissata una tassa dell'uno per cento sugli utili delle Società non costituite in virtù della legge 27 febbraio 1887. E' stabilita una tassa di cent. 25 il kg. per il cauciù detto « *di erbe* », che finora era esente da tassa.

*
* *

Risalendo alla ragione prima delle critiche mosse al sistema di governo finora in vigore, queste si possono sintetizzare nella *labour-tax* e nella limitazione alla libertà di commercio. Le riforme date mantengono in sostanza l'uno e non modificano radicalmente l'altro dei due inconvenienti. Esse vengono a rinsaldare l'antico sistema, anzichè ad innovarlo e non possono che lasciare insoddisfatti tutti i sinceri fautori della colonizzazione fondata sui principi dell'umanità e del civile progresso.

Passando ad esaminare il valore relativo di ogni singolo decreto, giudicando quanto ognuno d'essi esprime, non possiamo che lodare i miglioramenti apportati. Infatti, il riconoscimento agli indigeni dei loro diritti sulla proprietà delle terre vicine ai loro centri abitati, costituisce un vero atto di giustizia a favore del diritto nativo calpestato per diciotto anni dal Governo e se l' applicazione sarà altrettanto leale quanto fa credere la parola della legge, l'indigeno ne potrà risentire reale vantaggio. Anche le disposizioni date per l'applicazione dell'imposta in lavoro o in prodotti, introducono modificazioni assai apprezzabili; importantissima, in primo luogo, quella che toglie a tutti gli agenti di Società commerciali, il diritto di percepire, nella zona concessa, tale imposta: naturalmente, bisognerà regolare il lavoro salariato in modo che esso sia realmente *libero lavoro* e, per sorvegliare tutto il territorio dato in concessione alle varie Società, ci sembra un po' esiguo il numero di tre Ispettori di Stato, creati a questo scopo, tanto più ch'essi hanno il dovere anche di assicurarsi della sorte

degli indigeni nelle loro relazioni con i funzionari governativi: l'idea è buona, ma si esplica un po' tisicamente. Accenniamo però, ad onore del vero, ad una circolare dell'8 settembre 1906, con la quale il Governatore Generale dà ai Commissari di distretto le sue istruzioni per l'applicazione delle riforme apportate alla legge sulle imposte; essa è severissima a questo riguardo, così da farci sperare che la legge avrà piena applicazione. Ma per ottenere ciò è necessario che tutti i funzionari dello Stato si preoccupino effettivamente di porre fine allo sconcio degli abusi lamentati e troppo a lungo tollerati.

Della massima importanza, dal punto di vista della vita congolese, è il decreto che stabilisce il riconoscimento dei capi indigeni. Troppo spesso l'europeo al Congo si pose fra il capo e i suoi sudditi, sostituendosi a lui ed è questo un errore gravissimo; il capo indigeno deve divenire l'uomo di confidenza ed il cooperatore dell'europeo se questi vuole riescire a stringere presto vincoli di simpatia con le tribù. E a ciò mira appunto il decreto. Non possiamo fare a meno di osservare, per altro, che il capo non cessa di essere un indigeno e che la sua fedeltà e la devozione all'europeo dipenderanno dall'assennatezza di questo, il quale non deve metterlo in un'alternativa crudele fra le pretese esagerate della legge ed il buon diritto del suo suddito. A questo proposito si ricade nuovamente nel difetto originale del sistema che, per poco esca dai limiti della più larga tolleranza, minaccia di paralizzare tutta la bontà delle singole riforme.

Nè il decreto sulle operazioni di polizia e militari, va esente da censura; infatti queste operazioni dovrebbero essere di un'applicazione eccezionale, se alla legge attuale sulla *labour-tax* fosse stata sostituita la *hut-tax* e fossero stati incoraggiati su tutto il territorio il libero commercio e l'uso generale della moneta. Ad ogni modo è del più grande valore il fatto che fu limitata, nell'interesse delle popolazioni indigene l'autorità di chi potrà ordinare tali operazioni, fissandone i casi e le modalità.

Il decreto sull'emissione di nuove monete per un milione di franchi, così come è stato emanato, non ha che un valore assai relativo. Tutte le colonie con le quali i territori dello Stato Indipendente confinano e (per la parte limitata dell'Oceano Atlantico) i distretti di Boma e Banana hanno generalizzato l'uso della moneta. Le popolazioni del confine, per le relazioni che continuano a mantenere con le tribù delle altre colonie, conoscono l'uso ed apprezzano il valore della moneta. — Lo scrivente, che passò tre anni sul Nilo al confine del Sudan e dell'Uganda, può testificare che ogni capo ha e tiene in grande conto il proprio gruzzoletto di rupie e di piastre egiziane. Il medesimo fatto si verifica lungo tutto il Nilo fino al lago Alberto e deve avvenire al confine delle colonie tedesche dell'Africa orientale e a quello dell' Africa centrale inglese e dei possedimenti portoghesi dell'Angola. Promulgando un decreto di tanta importanza per l' incivilimento del proprio paese, il Governo non fissa alcuna modalità perchè l'uso della moneta sia divulgato. — Parlando dell' imposta personale, esso dichiara in modo assoluto che questa non si potrà percepire che in lavoro o prodotti, l'indigeno essendo nell' impossibilità di pagarla in denaro, ed in questa convinzione non emette che un milione di franchi, somma irrisoria data la popolazione e l'estensione territoriale del paese. A noi, modestamente, sarebbe sembrato che il grave problema avrebbe dovuto essere preso in esame con maggiore serietà: si sarebbero dovute iniziare trattative coi Governi delle

colonie vicine per ottenere la reciprocità per la moneta dello Stato, come avviene in tutti gli uffici di dogana al confine congolese, ove giornalmente i diritti di entrata e di uscita sono percepiti in rupie ed in lire sterline. — Era necessario coniare una somma ben superiore ad un milione di franchi e decretare che il lavoro dovesse essere sempre ricompensato in denaro e in denaro dovesse essere sempre percepita l'imposta e solo *eccezionalmente* in lavoro o in prodotti. Un lungo periodo di transazione alla completa applicazione di questa legge avrebbe dovuto essere lasciato, perchè il passaggio repentino dall'uno all'altro sistema non impressionasse troppo vivamente le popolazioni; durante questo periodo transitorio, alcune disposizioni da emanarsi dal Governatore Generale, avrebbero potuto regolare le varie modalità da seguirsi. Dividevano con noi questa opinione non pochi ufficiali e funzionari belgi che conoscemmo nel paese, ove coprivano alte cariche.

***

La Commissione d'inchiesta formulò tre critiche principali all'amministrazione della Giustizia nello Stato del Congo: 1.°) sulla composizione dei tribunali; 2.°) sul loro numero; 3.°) sulla dipendenza nella quale il magistrato veniva a trovarsi dinanzi all'autorità governativa. Il decreto sulla Giustizia, creò quattro nuovi tribunali di *prima istanza*, corrispondendo così al secondo dei « desiderata » della Commissione d'inchiesta; l'istituzione di questi tribunali si imponeva, giacchè dovendo recarsi per ogni causa di una certa entità fino a Boma dai punti più lontani del territorio, il commerciante veniva seriamente danneggiato nei propri interessi e l'indigeno, costretto a quel lungo e disagevole viaggio, spesso moriva prima di arrivare a destinazione.

I tribunali territoriali furono conservati quali e quanti erano: l'aver mantenuto il loro numero è ancora questione meno grave che il non averne migliorata la costituzione. In un paese nuovo, come è il Congo, non si può limitare l'amministrazione della giustizia alla pura e semplice applicazione della legge; perciò noi riteniamo che in alcuni casi sia necessario l'intervento dell'autorità politica per la conoscenza maggiore ch'essa ha dell'indigeno, dei suoi usi e dei costumi del paese. Ma intervento non significa, però, che al funzionario politico-amministrativo possa essere devoluta l'autorità di giudice; le due mansioni sono troppo spesso incompatibili in un medesimo uomo, e, sopratutto al Congo, dove il funzionario d'amministrazione deve essere l'interprete degli interessi economici del Governo e dove il giudice è spesso chiamato a controllare gli atti dell'amministratore.

Perciò il decreto sull'organizzazione giudiziaria presenta, a nostro avviso, una grave deficienza in un argomento vitale di amministrazione coloniale. Su questo argomento neppure la Commissione d'inchiesta fermò il suo pensiero; eppure noi siamo fermamente convinti che se si fossero chiamati a far parte della Commissione incaricata di studiare le riforme alcuni dei vecchi funzionari che nel paese avessero vissuto a lungo, percorrendovi tutti i gradi della loro carriera, essi non avrebbero mancato di attirare l'attenzione del legislatore sulla necessità imprescindibile per i magistrati ed i funzionari governativi di cono-

scere a fondo e di rispettare gli usi ed i costumi indigeni, le loro istituzioni organiche e giuridiche.

Questa idea non è certamente dettata da sentimentalismo o da desiderio di compiere uno studio teorico. Chi più a lungo ha vissuto nelle colonie, potrà testimoniare dell'importanza morale e politica che ad un Governo coloniale può derivare dalla conoscenza profonda della società indigena con cui si trova a contatto. — In mezzo ai pregiudizi ed alle superstizioni religiose, fra le abitudini barbare e selvagge che fanno credere all'europeo che l'indigeno sia inconscio di ogni principio di equità e di giustizia, che solo la forza costituisca diritto e che mai per esso la ragione abbia a valere, esiste invece un fine intreccio di costumanze e di abitudini, cui il lungo uso diede forza di legge, costumanze ed abitudini che sono basate sopra il suo semplice e grossolano buon senso, ma che sono assai più adatte a regolare le rudimentali relazioni sociali fra quella gente primitiva, che non le nostre leggi, frutto di lunga e lenta evoluzione, le quali saranno ottime per le condizioni della nostra società evoluta, ma lascierebbero e lasciano incredule e perciò insoddisfatte le popolazioni africane. Le istituzioni indigene debbono quindi essere mantenute quando non vi si incontrino incompatibilità con il rispetto dovuto alla vita umana. E' questo il principale dovere per l'amministratore e per il magistrato di una colonia; così soltanto essi potranno evitare di commettere gli errori e di prendere le misure imprudenti di cui è piena la storia di tutte le colonie e che sono e saranno sempre fonte di disorganizzazione o, quanto meno, di offesa alle popolazioni indigene nei loro più cari sentimenti e nei loro più vitali interessi. Così soltanto la magistratura coloniale potrà emanciparsi da ogni ingerenza o diritto di veto da parte dell'autorità politico-amministrativa.

Il Dominio Privato viene, con uno dei decreti di riforma, a costituire il Dominio Nazionale: sono date disposizioni per gli scopi cui dovranno essere devoluti i benefici che se ne trarranno ed è istituito un Consiglio del Dominio Nazionale, il quale amministra questi territori in base alle norme contenute nel decreto stesso. La lettura di questo decreto ci lasciò un senso di sconforto; lo sconforto è giustificato dalla troppo grande rassomiglianza esistente fra la costituzione, gli scopi, la formazione del Consiglio amministrativo del Dominio Nazionale, col passato Dominio Privato e il tuttora esistente Dominio della Corona.

Stando alla lettera del decreto che riguarda la vendita ed il fitto ad asta pubblica delle terre demaniali non ancora concesse, il libero commercio dovrebbe certamente sentirsi riconfortato nelle sue aspirazioni. Questo decreto ha incominciato ad avere un principio di esecuzione con le istruzioni date dal Governatore Generale, fin dal 31 agosto 1906, al Commissario del distretto dei Bangala perchè gli vengano proposti i lotti di terreno che quel funzionario crede utile porre in vendita o dare in affitto nelle vicinanze di Nouvelle Anvers. Queste istruzioni prescrivono inoltre di ricercare la posizione nella quale si potrebbero cedere per uso agricolo o commerciale da sette a dodici lotti di terreno, posti

sulla riva sinistra del Congo, fra questo distretto e quello dell'Aruwimi. Una volta fissate le posizioni topografiche di queste terre, il loro prezzo di partenza all'asta, ed ottenuta l'approvazione del Governo centrale, sarà indetta sul Bollettino Ufficiale la vendita pubblica, ad una distanza di tempo tale, che permetta ai concorrenti di visitare i luoghi, prima della definitiva aggiudicazione. Codeste istruzioni costituiscono per noi un fatto di gran valore, perchè fanno realmente sperare che nel paese si possa venire a stabilire una concorrenza benefica così al commercio come all'indigeno.

Pur constatando l'esiguità del numero, applaudiamo sinceramente all'istituzione delle tre scuole professionali di Boma, Leopoldville e Stanleyville, augurandoci che il numero degli allievi compensi quello limitatissimo delle scuole e che in breve tempo le disposizioni date per queste, debbano estendersi ad altre da crearsi in tutte le stazioni ove esistono operai europei od anche neri delle razze più progredite, come sono quelle della costa.

Dato il carattere di assolutismo che si volle conservare al sistema del Governo, non si può che apprezzare l'istituzione del *Consiglio del Congo*, di cui non possiamo dire altro, per ora, se non che attendiamo di vederlo all'opera.

E così non possiamo che approvare il premio ed i fondi stanziati per combattere la malattia del sonno; la proibizione del porto d'arme per gli indigeni al servizio di privati; il nuovo regolamento per il reclutamento dei lavoratori e dei domestici; la riduzione del limite di tutela sopra gli orfani abbandonati ed anche l'avere deferito ai Missionari le funzioni di ufficiali di Stato civile, purchè questa disposizione conduca l'amministrazione ad interessarsi un poco al funzionamento delle missioni religiose, per mantenere sempre viva l'autorità dello Stato in quei centri che sembrano, quasi, piccole repubbliche in seno al paese.

La creazione di obbligazioni del debito pubblico è indiscutibilmente un atto coraggioso e degno non solo di encomio, ma dell'appoggio di quanti si sentono animati di buona volontà e forti di capitali.

Queste le nostre osservazioni obbiettive sopra i decreti di riforma giudicati secondo quello che esprime la lettera del loro testo. Nè ci permettiamo di penetrare nello spirito loro con esame analitico delle intenzioni che hanno guidato il legislatore e neppure dell'idea che ha dettata la lettera sovrana del 3 giugno 1906, che tanto ed in modo così diverso, agitò il mondo coloniale. Cercheremo invece di dare una sintesi delle discussioni parlamentari, che ebbero luogo, in seguito a questo avvenimento, nei due centri coloniali dove la questione congolese preoccupa maggiormente gli uomini politici: in Inghilterra e nel Belgio.

CAPITOLO VI — **Discussioni nei parlamenti Inglese e Belga**

Nella Camera dei Lordi come in quella dei Comuni, la questione congolese fu largamente trattata dai parlamentari inglesi con la serietà che è una caratteristica di quelle assemblee e con la fermezza usata in tutti quei casi che possono coinvolgere i sentimenti di dignità e gli interessi del Governo di S. M. Britannica.

La parte del discorso pronunciato nella tornata del 3 luglio 1906 da Lord Fritzmaurice, Sotto-segretario di Stato per gli Affari Esteri, che riportiamo qui appresso, riepiloga in una sintesi rapida e brillante i dubbi espressi dai vari oratori delle due Camere, sugli effetti che in realtà le riforme decretate potranno apportare alle popolazioni ed al territorio dello Stato del Congo. Dopo avere inviato un simpatico saluto al console Robert Casement che sul Congo fece per primo un inchiesta per ordine del suo Governo e dopo aver lamentato che il più importante voto della Commissione d'inchiesta cioè — che le autorità amministrative non abbiano più ingerenza nell'amministrazione della Giustizia — non sia stato consacrato nei decreti emanati, Lord Fritzmaurice così si espresse: « Io sono disposto a riconoscere che se ci si attiene alla lettera di questi voluminosi decreti, se essi si isolano dalle circostanze inerenti, per non esaminarli che nella loro applicazione da parte di un Governo capace e deciso di metterli in atto, si potrebbe considerare la situazione degli indigeni del Congo idilliaca al punto, che molti di voi uscendo da questa Camera, potreste essere tentati di prendere immediatamente un biglietto di viaggio per il Congo. Ma io non oserei dire che sarà così nella pratica. »

E dopo di aver succintamente esposte le riforme contemplate dai decreti dei quali abbiamo già parlato, Lord Fritzmaurice si espresse così: « Se questa esistenza felice, dovesse veramente essere quella dell'indigeno, le Compagnie concessionarie vedrebbero per lo meno assai ridotti i loro benefici, eventualità che, probabilmente, lo Stato non desidererebbe troppo di tollerare.

« La delimitazione dei terreni lasciati agli indigeni è completamente abbandonata alla discrezione del Governatore Generale e conviene ricordare che lo

Stato è non solo grande proprietario, ma conserva la metà degli utili delle Compagnie concessionarie. Ne risulta che se le occasioni di maltrattare l'indigeno sono state leggermente diminuite, non sarà diminuito il male, dato che lo Stato rimane il primo trafficante nel paese e che nulla dà affidamento che i colpevoli verranno tradotti dinanzi alla Giustizia.

« Ben altre leggi ammirevoli erano state emanate nel Congo e ben poco c'era da dire, forse, in passato, contro molte di esse: un quadro ideale si sarebbe potuto fare anche dell'antico sistema, ma le condizioni che resero l'antica legislazione inefficace per la protezione degli indigeni restano, per quanto io possa giudicare, immutate oggi. Se le leggi fossero state rispettate in passato, il Congo sarebbe stato un paradiso; se lo spirito delle nuove leggi fosse rispettato oggi, il Congo sarebbe un paradiso reso più piacevole da altre attrattive. »

La conclusione di questo discorso costituisce un voto di sfiducia perchè il sistema del monopolio è mantenuto intatto e perchè si afferma che lo Stato essendo per sè stesso il primo trafficante ed il cointeressato maggiore nelle imprese di sfruttamento affidate alle Società concessionarie, non può, razionalmente, lavorare alla rovina dei propri interessi economici.

La discussione si allarga; nella Camera dei Lordi il 3 luglio 1906, in quella dei Comuni il giorno 5 successivo, vi prendono parte le più spiccate personalità coloniali, sostenendo il principio dell'intervento sia di tutte le Potenze riunite in assemblea internazionale, sia con la costituzione dei tribunali consolari, sia con l'istituzione della Commissione di navigazione del Congo, in virtù del disposto del Capitolo IV dell'Atto Generale di Berlino. Non si propugna il diritto di intervento soltanto perchè lo Stato Indipendente è venuto meno agli obblighi assunti aderendo all'Atto di Berlino, in quanto riguarda la libertà di commercio e la protezione delle popolazioni nere, ma in nome dell'umanità e degli interessi delle colonie inglesi che al territorio del Congo sono per così grande estensione finitime, e che (come disse sir Edward Grey) potrebbero risentire l'influenza delle condizioni deplorevoli in cui venissero a cadere quelle terre e quei popoli. In mezzo a questi diversi argomenti trattati dai membri delle due Camere, fu da tutti però sinceramente riconosciuto che il Governo ed il popolo belga non avevano nulla da vedere col Governo dello Stato Indipendente e si affermò che l'augurio migliore da esprimersi era quello che un voto del Parlamento belga affrettasse l'annessione del Congo come colonia. E con questo sentimento ed in quest'ordine di idee il Ministro degli Esteri chiuse il suo discorso alla Camera dei Comuni nella tornata del 5 luglio, dicendo: « Un rilevante mutamento ha avuto luogo: il parlamento ed il popolo belga hanno manifestato preoccupazioni che promettono di aumentare; essi hanno cominciato a concepire il sentimento della loro responsabilità, ciò che è, a mio avviso, felice e sano presagio. Dopo tutto, le riforme dello Stato del Congo riguardano il Belgio prima di tutti gli altri paesi e la Camera dei Comuni deve ricordarsi che non bisogna prendere nessuna misura che possa aver per effetto di dissuadere il Belgio dal prendere una decisione ch'io considero desiderabilissima; voglio dire quella di vigilare esso medesimo sulla riforma dell'Amministrazione del Congo. Se noi stabiliamo la giurisdizione estraterritoriale, si verrà a diminuire l'interessamento che si manifesta oggi nel Belgio. Io attenderò, dunque, e penso

che Lord Lansdown (1) pensasse egualmente, quando suppose che la questione sarebbe discussa nel Belgio. Io vorrei che il risultato della discussione di questa sera fosse che il Belgio, per quanto riguarda l' Inghilterra, venisse incoraggiato e non già messo nell'imbarazzo. Ma noi, però, non attenderemo all'infinito. Noi dobbiamo renderci conto di ciò che è la nostra responsabilità in questo affare, in presenza del notevole risveglio dell'interesse pubblico che si è manifestato nel Belgio ed in relazione al fatto che la questione deve essere oggetto di nuove discussioni in quel paese, prima che io decida le misure che prenderà il Governo di S. M. Britannica. Io preferirò aspettare e vedere ciò che porterà l'autunno ».

E l'autunno venne e quando la Camera Belga aveva appena ripresi i suoi lavori sir Edward Grey, rispondendo alla Commissione della « *Congo Reform Association* » ricevuta al *Foreign Office* ed il cui scopo era di insistere presso il Governo a ciò che nel limite del possibile vegliasse perchè la giustizia nel Congo offrisse maggiori garanzie d'imparzialità, insistette sui sentimenti di simpatia e di fiducia nell'azione del Parlamento e del Governo belga per le decisioni che riguardo al Congo essi fossero per prendere e terminò il suo discorso così: « Se questa attitudine da parte nostra non desse alcun risultato e se la discussione che incomincerà fra poco nel Belgio dovesse essere inconcludente, e se, dopo, noi ci trovassimo di nuovo dinanzi alla prospettiva della continuazione per un tempo indeterminato dell'attuale regime nel Congo, allora io credo, sarebbe nostro dovere di sentire l'avviso delle altre Potenze (*to sound other Powers*) per conoscere le loro vedute sull'argomento. E' ben vero che le Potenze in questione furono richieste del loro avviso or son tre anni (2), quando la loro risposta non fu favorevole nè alla riunione di una conferenza: nè ad un'azione comune; ma da quel tempo avvennero molte cose. Prima di tutto vi fu il rapporto della Commissione d'inchiesta che ha dovuto dissipare ogni dubbio sulla situazione esistente nel Congo. È vero che le deposizioni fatte dinanzi alla Commissione non sono state pubblicate, ma questa circostanza anzichè attenuare, aggrava la fosca impressione prodotta dalla pubblicazione del rapporto.

« Noi domanderemo alle altre Potenze se esse sono pronte ad esaminare lo stato di cose rivelato da questo rapporto e a ricercare quali cambiamenti e quali garanzie sono necessarie per salvaguardare gli scopi in vista dei quali noi riconoscemmo l'esistenza dello Stato del Congo. Non sarebbe necessario di arrivare fin là se il Belgio esercitasse il suo diritto e prendesse liberamente una risoluzione; ma ove a ciò noi fossimo costretti, io tengo a dichiarare, sebbene io ignori quale sarebbe per essere la risposta delle altre Potenze, che, se tutte o qualcuna di esse desiderasse interessarsi della questione, esse troverebbero in noi il più cordiale concorso e ciò senza alcuna intenzione da parte nostra di assicurarci, in tale modo, alcun vantaggio politico. In ogni caso, quali possano essere le vedute delle altre Potenze, sarà impossibile per noi continuare a riconoscere indefinitamente lo stato di cose attuale, senza un minuziosissimo esame dei diritti che ci conferiscono i Trattati e degli obblighi che essi

(1) Nel discorso pronunciato nella tornata del 3 luglio 1906.

(2) Al primo allarme rivolto dal Governo inglese, il solo sovrano che abbia dato una risposta concreta fu il Sultano di Turchia, che dichiarò di interessarsi moltissimo alla questione.

impongono allo Stato del Congo. Noi preferiremmo infinitamente, se la questione non sarà risolta dal Belgio, essere associati ad altri Governi, il giudizio dei quali, io voglio credere, non potrebbe essere rimasto indifferente ed impassibile innanzi al doloroso stato di cose rivelato al mondo intero, dopo che essi fossero stati invitati ad esprimere il loro avviso su questa questione ».

* * *

Come si vede l'atteggiamento del Governo inglese non potrebbe essere stato più fermo, pur avendo lasciato aperta una via onorevole e vantaggiosa al popolo belga per risolvere da se stesso il grave problema. Ed il Parlamento belga seppe dimostrarsi degno di tanta fiducia: molti furono i deputati inscritti per prendere parte alla discussione sulla questione congolese sollevata alla Camera belga da un' interpellanza presentata dai deputati Paul Hymans ed Emile Vandervelde sulla « *situazione fatta al Belgio dalla lettera del Re in ciò che concerne la ripresa eventuale del Congo* ». Ma la discussione si allargò oltre gli angusti limiti dell' interpellanza e la questione fu trattata a fondo per quanto lo consentì la limitata conoscenza che anche in Belgio si ha di ciò che è veramente la situazione finanziaria del Congo e la costituzione politico-amministrativa che il Governo di quello Stato vi ha istituito.

Com' era naturale, per quanto la discussione si sia tenuta alta, scevra da spirito di partito e animata soltanto dal più sincero amore di patria, senza la falsa preoccupazione di fornire armi ai nemici del Congo all'estero col dire tutta la verità sull'argomento, essa non potè a meno di trovare concordi tutti gli oratori nel respingere sdegnosamente alcune delle accuse lanciate dall'estero. Se tali accuse non intaccavano ma escludevano anzi il popolo belga, lo offendevano nella persona che colpita come sovrano assoluto e quindi responsabile dello Stato Indipendente del Congo, non cessava per ciò di essere sempre il re costituzionale, discusso forse da qualcuno, ma dalla grande maggioranza ammirato per la genialità della sua mente e amato per il vivo, costante e forte affetto ch' egli portò sempre al suo popolo ed alla sua Patria. Ed appunto intorno a questa strana condizione di fatto che il sovrano d'uno dei paesi retti con le maggiori libertà rappresentative debba contemporaneamente funzionare da autocrate di un territorio immenso e che a questo assolutismo egli abbia potuto dimostrare, con la lettera del 3 giugno 1906, di non avere nessuna intenzione di rinunciare per ora, si aggirò il tema dei discorsi pronunciati nel Parlamento belga fra il 28 novembre ed il 14 dicembre 1906.

La discussione fu aperta con alcune dichiarazioni del ministro delle finanze e dei lavori pubblici, il quale, ricordata la storia di questi ventidue anni di vita dello Stato del Congo, rilevò i grandi progressi ivi ottenuti, e venne a parlare degli ultimi atti di governo del sovrano dello Stato Indipendente. Dichiarò che solo l'amore per l' opera compiuta ed il desiderio di trasmetterla intatta al popolo belga, perchè questo abbia a risentire sempre

vantaggio dell'annessione senza sopportare i pesi inerenti ad ogni colonia, dettò alcune frasi dell'ultima lettera sovrana: frasi che se poterono suonare alle orecchie di alcuni rappresentanti della nazione come ordini vincolanti la libertà costituzionale del Belgio, non sono in realtà che consigli dettati dalla lunga esperienza coloniale del Re. Nel corso della discussione appoggiarono questa tesi ed il principio che il Belgio non ha diritto ad intervenire negli affari dell'amministrazione congolese fino a che le Camere non avranno votata l'annessione, il ministro della Giustizia Van den Heuvel e il deputato Woeste, i quali difesero anche l'istituzione del Dominio della Corona.

Ma d'altra parte tutti i deputati della sinistra e molti del centro non sono di quest'avviso; essi riconoscono l'opera grande compiuta dal Re fondando lo Stato del Congo e dando al paese lo sviluppo che ha oggi raggiunto; abolendo il traffico degli schiavi ed abbattendo la dominazione araba; combattendo il commercio dell'alcool nei paesi dell'alto Congo e vincendo il flagello della epidemia del vaiuolo. Ma vogliono la luce: luce piena, completa, assoluta su tutte le cose avvenute colà e sulle condizioni finanziarie dell'amministrazione, prima di votare l'annessione; ed una volta che le Camere avranno accettato di unire al Belgio i territori del Congo come colonia, intendono che la legge belga debba essere sempre rispettata con tutte le sue libertà, i suoi controlli e le sue discussioni. Il partito liberale e quello socialista pur ammettendo il diritto dello Stato sovrano di appropriarsi le terre vacanti, discutono il modo di applicazione adottato nel Congo; alcuni deputati condannano il sistema dei monopolî adottato; tutti discutono e condannano l'istituzione di quell'ente civile chiamato « *Dominio della Corona*, » i cui scopi *morali*, *intellettuali* ed *artistici* non sono controllati da nessun pubblico giudizio, perchè i benefici sono amministrati da un Consiglio di tre membri nominati per Decreto regio, che al Re solo rispondono e da esso soltanto ricevono ordini, mentre il paese non conosce assolutamente nulla dell'uso che di questi redditi venne fatto finora. Che se, sostengono sempre i rappresentanti della nazione appartenenti al centro ed alla sinistra, il Re dei belgi ha potuto fondare lo Stato del Congo e cingerne la corona, egli lo deve alle Camere che alla quasi unanimità gli diedero il consenso. (1) Se potè progredire di tanto nello sviluppo del paese, lo deve alla nazione che gli concesse i suoi ufficiali e i suoi magistrati; che quando a lui ricorse per sussidi finanziari, gli fece credito e che, sopratutto, sorresse l'impresa col proprio appoggio morale. Non è dunque un regalo od un legato testamentario che il Belgio accetta dal proprio Re; no, esso rivendica un diritto fondato sulla cooperazione che la nazione ha dato all'impresa. Ora basta: il Paese non vuole più sentirsi incolpare di responsabilità in cui non è incorso; esso comprende i benefici che gli deriveranno dall'annessione del Congo ed è perciò propenso a che essa si effettui, ma sopra tutto e prima di tutto vuole la luce. In questo senso sono presentati vari ordini del giorno per sollecitare gli studi da farsi, da una Commissione parlamentare, di una legge per i possedimenti coloniali.

---

(1) Camera dei Deputati, seduta del 28 aprile 1885; Senato, seduta del 30 aprile 1885: questi voti furono pubblicati sul « *Moniteur* » il 2 maggio 1885. In seguito a ciò Re Leopoldo notificò al Ministero belga che i possedimenti dell'Associazione Internazionale del Congo formavano ormai lo Stato Indipendente del Congo e che, in virtù dell'autorizzazione delle Camere belghe e d'accordo con l'Associazione medesima, egli ne aveva assunto la Sovranità. (« *Moniteur* » 15 agosto 1885).

I deputati di destra ed i membri del Gabinetto sostengono che il Congo, nella sua qualità di Stato sovrano, non può ammettere il controllo nella propria amministrazione, avvenga esso da parte del Belgio come da qualunque altra Potenza e che, per conseguenza, non è il caso di parlare nè di inventari da farsi, né di pubblicità da richiedersi. Essi sostengono inoltre l' interpretazione benevola della lettera sovrana del 3 giugno 1906 e dell'annesso codicillo al testamento del 2 agosto 1889, del quale l' interpretazione più comune è che venga a limitare i diritti da quel testamento sanciti in modo incondizionato nell' interesse del Belgio. Messo però alle strette dagli oratori del partito liberale, il Governo deve riconoscere di non avere avuto nessun mandato ufficiale per sostenere questa interpretazione, piuttosto che un'altra, giacchè esso non è che il Gabinetto del Belgio e non ha e non può parlare sotto veste differente.

La discussione calda, vivace, appassionata, continua così per parecchi giorni; serena quando si inspira al sentimento degli interessi della Patria, alla riconoscenza pei servizi resi dall'esercito, dalla magistratura, dalle missioni; ma accanita quando gli oratori entrano nel campo delle libertà costituzionali che devono essere sempre, in caso di annessione, rispettate e delle responsabilità cui questo avvenimento potrebbe condurre il paese. E mentre nel Parlamento continua questa lotta, numerosi *meetings* si riuniscono nelle varie Città del Belgio.

La discussione parlamentare chiusa con un voto solenne dal quale si astennero soltanto 29 deputati socialisti, ebbe per risultato di riconoscere i diritti del Belgio ad annettersi il Congo ed il suo interesse di far ciò durante il regno di Leopoldo II, e nel lasso di tempo più breve possibile. Essa dissipò ogni dubbio che gli ultimi atti del sovrano dello Stato Indipendente potessero vincolare anche menomamente le prerogative costituzionali del popolo belga, ove l'annessione fosse decisa dal parlamento. Alla fine di questa discussione il Gabinetto fece solenni dichiarazioni su tutti i quesiti che, con logica stringente, il deputato Hymans, *leader* del partito liberale, aveva posti, assicurando la Camera di essere autorizzato a dare quegli affidamenti non solo, ma di non voler perdere un giorno solo, dopo l'approvazione del progetto di legge per le colonie, per preparare la convenzione che permetterà alla Camera di pronunciarsi con piena conoscenza di causa sul problema dell'annessione. Ora non rimane che attendere all'opera la Sezione centrale della Camera belga che deve studiare questo progetto di legge.

CAPITOLO VII. — **Riepilogo**

In quale condizione venne effettivamente a trovarsi lo Stato alla sua nascita; le sue ristrettezze; le vittime del Congo — Soluzione trovata e nuovo orientamento — Bisogno di mistero — Le vittorie riportate — L'azione delle Società filantropiche — La stampa congofila — L'inchiesta si imponeva — La pubblica opinione in Italia in relazione agli avvenimenti nel Congo — Servizi resi dagli ufficiali italiani — Condotta che avrebbe dovuto tenere l'Italia verso lo Stato — Come l'Italia non debba disinteressarsi del Congo — Avvenire del paese.

Ci sembra di avere esposto chiaramente che l'iniziativa dell'Associazione Internazionale del Congo e di Re Leopoldo II dei Belgi, suo fondatore ed anima dell'impresa, aveva destato il più vivo e sincero entusiasmo in tutte le nazioni civili che vollero dimostrare la loro simpatia riconoscendo successivamente l'Associazione come Stato sovrano e garantendogli il proprio appoggio morale. Ma l'appoggio rimase sempre morale, il che, se in politica ha un qualche valore, in amministrazione incomincia presto a valere assai poco.

Il nuovo Stato intanto, sotto la spinta ferrea dello Stanley, iniziava nel centro dell'Africa un'organizzazione meravigliosa del paese, tanto da confinare col fantastico. Nel 1885 già parecchi posti erano stati instituiti ed altri ne sorgevano di continuo; Re Leopoldo, con fede incrollabile, preparava sempre nuove spedizioni e la gioventù belga, per quanto inesperta alla vita coloniale, seppe compiere prodigi di valore e di abilità. Quasi per miracolo sorsero le ridenti e pulite stazioni coloniali dell'alto Congo. Gli ufficiali belgi furono soldati, costruttori, amministratori e, quando il caso lo richiedeva, seppero esercitare anche la giustizia; e le popolazioni a quel tempo erano contente perchè vedevano scemare le loro piaghe antiche e ancora non erano arrivate le nuove! Il commerciante incominciava i suoi negozi protetto dai funzionari del governo, assuefacendosi via via alla natura dell'indigeno e del paese e prendendo coraggio per le sue nuove imprese. L'esportazione andava aumentando di valore e di prodotti: da fr. 1.980.441.45 che la statistica delle esportazioni segna per l'anno 1887, la cifra era già salita ad 8.242.199,43 nel 1890.

Ma intanto molti e nuovi bisogni erano stati constatati e con essi la neces-

sità di incontrare spese fortissime; lA'tto di Berlino al quale l'Associazione Internazionale del Congo aveva aderito fra l'entusiasmo dei plenipotenziari dei vari Governi, imponeva la libertà di commercio per tutte le Potenze sul territorio del bacino convenzionale; impediva di concedere monopoli o privilegi di sorta alcuna; imponeva l'abolizione del commercio degli schiavi. In breve, fino a che il commercio non avesse stabilito, con iscambi regolari, quei redditi doganali che furono poi riconosciuti nel Trattato di Bruxelles essere un diritto dello Stato, esso veniva ad avere molti obblighi e, per il momento, nessun reale beneficio. Eppure, a prescindere dagli altri bisogni del paese, l'abolizione del commercio degli schiavi si imponeva; ma questa abolizione comportava spedizioni militari e guerre, tutte imprese che costano assai, sopratutto in un paese così lontano e dove le vie di penetrazione erano tanto difficili da esser rimasto nascosto per secoli alla irrequieta civiltà europea. Ed il paese, invece, era tanto ricco!

Così, press'a poco, come avviene di tutte le cose umane, approfittando dell'appoggio morale delle potenze che su quello s'erano addormentate, distratte da altre prevalenti preoccupazioni, il Governo dello Stato Indipendente modificò il proprio indirizzo amministrativo. Poteva esso arrestarsi? Esso che derivava da quella tanto fortunata Associazione Internazionale che in pochi anni aveva risolto un così arduo problema ed aveva compiuto un'impresa da far strabiliare il mondo intero? No, bisognava proseguire: il fine avrebbe giustificato i mezzi! Così andavano le cose nel 1891.

Intanto il Congo si era creata una triste fama: si moriva a tutto andare in quel paese! La mancanza di strade di penetrazione e di comunicazione; le difficoltà di vettovagliamento; l'acqua stessa, che nell'interno, faceva difetto in certe stagioni ed oltre a tutto ciò il clima equatoriale, con le sue terribili malattie delle quali oggi, ancora, non si conosce bene il sistema di cura, erano tutte cause che provocavano un sempre maggior numero di vittime. Così che in poco tempo, senza saper bene come nè perchè, l'entusiasmo della parte eletta della società belga per questo lontano paese che aveva rapito i figli a tante madri, diminuì e lo Stato, ch'era già entrato nel sistema delle concessioni, dei monopoli e dello sfruttamento diretto, venne a risentire grande deficienza di buoni agenti. Esso, però, seppe trarsi presto d'imbarrazzo; « la colonia - si pensò - permette di utilizzare anche gli spiriti avventurosi e indisciplinati, che qualche volta posseggono qualità veramente superiori » e così, *faute de mieux*, si cominciò a prendere chi per l'innanzi era stato escluso e poi si istituirono vere agenzie di reclutamento in Isvizzera, nella Svezia e Norvegia ed in Italia. Fra gli « spiriti avventurosi ed indisciplinati » quelli che hanno dato prova di possedere se non « qualità superiori » certo però le più utili nelle colonie, quali la temperanza, la bontà, l'adattabilità ai differenti bisogni e alle diverse circostanze, furono indiscutibilmente gli italiani, tanto più che il nostro popolo è inclinato a recarsi nei paesi d'oltre mare più di ogni altro e quindi quelle agenzie di reclutamento poterono trovare fra noi elementi assai buoni.

Il nuovo sistema introdotto, gli elementi ibridamente raccolti per essere mandati nelle concessioni commerciali e nei posti di raccolta del governo, non potevano portare che le conseguenze lamentate. Lo Stato era preoccupato soltanto di raggiungere lo scopo prefisso. Siamo convinti che, nei primi anni degli abusi esso non abbia avuto sentore che vagamente; poi credette di

potervi porre riparo, estendendo su tutto il paese l'insufficiente organizzazione giudiziaria. Intanto procedeva alacremente alla costruzione della ferrovia Matadi-Leopoldville, che avrebbe tolto il « portaggio » sopra una strada difficilissima ed alla cui imboccatura arrivavano i battelli dall'Europa.

Si cominciava a sentire il bisogno di coprire di mistero alcuni atti d'atrocità, dei quali già in Europa qualcuno aveva bisbigliato. Con l'apertura dell'esercizio ferroviario di quella linea, fu ordinato il trasporto di altri battelli per poter percorrere in tutti i sensi il gran fiume ed i suoi affluenti. Il posto di Matadi divenne grande porto di transito e quello di Leopoldville doveva divenire grande arsenale di ricostruzione e di riparazione ed il porto al quale avrebbe fatto capo tutta la flottiglia fluviale.

Gli arabi erano stati sconfitti nella provincia orientale; i Dervisci respinti e battuti nella battaglia di Redjaf; la schiavitù si poteva virtualmente dichiarare abolita. Di questi fatti va reso meritato elogio agli ufficiali belgi che condussero quelle spedizioni; il Governo però non mancò di sfruttare nel proprio interesse questi avvenimenti, per soffocare le notizie delle atrocità avvenute nel paese e che incominciavano a ripetersi con insistenza in Europa. L'azione della « *Aborigenes Protection Society* », il rapporto del console inglese Robert Casement, la campagna della « *Congo Reform Association* » agivano sul Governo congolese con la loro pressione morale; il gabinetto inglese se ne preoccupava; Sir Ch. Dilke presentava alla Camera dei Comuni, già nel 1887, una proposta di riformare quel sistema statale. Il governo congolese opponeva alla pressione morale dei governi ed alle accuse delle associazioni, le vittorie riportate, le benemerenze ottenute e perseverava nel sistema intrapreso. Esso aveva troppo bisogno di capitali per abbandonare quella strada.

La stampa congofila decantava in Europa i posti di occupazione che erano moltiplicati e costituivano col loro ordinamento regolare, la pulizia, l'eleganza, il miglior esempio per attrarre gli indigeni verso la civiltà; campi esperimentali erano stati fondati per estendere lo studio a tutti i rami dell'agricoltura tropicale; in ogni posto dello Stato si aumentavano le piantagioni di essenze; leggi, buone leggi erano state emanate; agli abusi commessi si era opposta la legge sulle quaranta ore mensili di lavoro, del 18 novembre 1903. Il Governo dello Stato Indipendente non poteva, non doveva essere attaccato dalla critica, perchè, se abusi si erano perpetrati, se atti colpevoli erano stati commessi individualmente, la giustizia funzionava bene e le condanne non avevano mancato di colpire severamente i rei: essi, infatti, scontano le loro pene a Boma. Che più? — aggiungeva nel 1903 la stampa sostenitrice della politica congolese — il Governo italiano ci concesse gli ufficiali del suo esercito e fa studiare da un suo speciale incaricato il modo di dirigere nella regione dei grandi laghi una parte dei suoi emigranti. Chi ci accusa in nome dell'umanità, mira a toglierci i ricchi territori che noi abbiamo scoperti.

Ma, ciò nonostante, la « *Congo Reform Association* » continuava la sua campagna e con tanto insistente furore da indurre il governo inglese a rivolgere un invito a tutte le Potenze firmatarie dell'Atto di Berlino sia per sentire il loro parere sopra l'opportunità di riunire una conferenza che studiasse i rimedi da introdurre nell'amministrazione congolese, sia per un'azione comune da compiere presso il governo del Re sovrano.

Le nazioni firmatarie dell'Atto di Berlino erano rimaste, però, troppo a lungo estranee alle questioni inerenti allo Stato del Congo. Dopo avere circondato della loro simpatia questo Stato neonato, lo avevano affidato alle cure di Leopoldo II; esse non se n'erano più occupate; i rumori delle Società filantropiche inglesi non erano riescite a svegliarle. Forse esse sentivano anche la grande responsabilità dell'abbandono compiuto e.... (è umano anche questo) non avendo il coraggio di fare tutto il loro dovere, preferivano di non fare assolutamente nulla.

*
* *

La campagna della « *Congo Reform Association* » fece però vibrare la nota del sentimento nazionale in due paesi: nel Belgio ed in Italia. Nel primo, e perchè la questione interessava quel popolo più da vicino e perchè lo spirito nazionale, più al corrente dei problemi coloniali, rapidamente seppe impadronirsi degli affari di laggiù, la questione diede luogo ad un forte ed elevato dibattito nel Parlamento che portò in seguito alla istituzione della Commissione d'inchiesta. Da noi, non si pensò che ad una cosa e cioè alla presenza di ufficiali italiani in quel paese di atrocità e di brutture e si lanciò un grido di orrore, come chi si sveglia in preda ad un incubo. Ma mancava la preparazione necessaria e la conoscenza del paese e dei costumi vigenti e delle leggi ivi emanate per discutere con raziocinio e ponderatezza. Alla Camera italiana furono dette molte inesattezze; si diede valore alle cose trascurabili e non si accennò neppure a quelle vitali che costituivano il rimprovero maggiore da rivolgersi al Governo congolese; si concluse che gli ufficiali dovevano rientrare ad ogni costo e subito.

Prevalse, per buona sorte, il consiglio del Governo, ed il Ministro della guerra di allora, dopo aver reso onore agli ufficiali dichiarando che nessuno mai si sarebbe prestato a commettere atto meno che onorevole, promise alla Camera che nessun permesso sarebbe stato dato in avvenire agli ufficiali che avessero chiesto di poter partire.

Durante il dibattito tenuto sulla questione congolese al Parlamento inglese nel luglio scorso, Lord Lansdown nel suo notevole discorso ebbe a dire, trattando dei rimedi che si potrebbero eventualmente introdurre nel Congo: « Io non cerco per il momento se vi siano o no (nel Congo) dei sudditi inglesi di cui noi abbiamo da preoccuparci; ma quello che io so, quello che io sento, è che la presenza di una mezza dozzina di inglesi installati nei principali centri del commercio del Congo varrebbe quanto un gran numero di ispettori e di funzionari appartenenti all'amministrazione di quello Stato ». Che se questi pensieri fossero passati per la mente dei governanti d'Italia, essi avrebbero potuto rispondere così all' interpellanza che veniva loro diretta: « Volete fare cosa umanitaria, nell' interesse delle popolazioni del Congo? ». « Ebbene, anzichè richiamare gli ufficiali, inviamone altrettanti ».

Ciò avrebbe condotto l'Italia ad un lavoro di cooperazione, ma le avrebbe dato

anche il diritto di imporre degli emendamenti al sistema. Essa avrebbe compiuto così opera assai più civilizzatrice, a nostro avviso, che lasciando abbandonato alla sua sorte un organismo il quale, se è malato, non è però incancrenito. E' con sincera soddisfazione che noi possiamo assicurare tutti che gli ufficiali italiani dell'esercito effettivo che furono in servizio laggiù, seppero sempre e ovunque tenere alto il sentimento della loro dignità personale e dell'onore del nome italiano, non tollerando abusi, non lasciando neppur concepire l'idea di compiere malversazioni, ma dimostrando coi fatti (quando furono incaricati di missioni o furono messi a capo di servizi) che la legge dello Stato si opponeva sia agli abusi sia alle malversazioni e che quando essa fosse stata applicata con serena umanità e fermezza, avrebbe recato alla causa congolese risultati proficui del pari e moralmente più benefici.

L'Italia non dovrebbe perdere mai di vista che per una grande nazione industriale com'essa è sulla via di divenire, per un paese in cui la produzione aumenta ogni anno ed ancor più potrebbe aumentare, è necessario preparare di lunga mano degli sbocchi a questi prodotti e non trascurare nessuna via, senza prima avere bene riflettuto sui vantaggi e sugli ostacoli che si possono incontrare. L'Italia è, inoltre, la terra che dà annualmente il più grande contingente all'emigrazione; i nostri contadini sbarcando sulle terre d'America, sono troppo spesso delusi nelle speranze concepite nel paesello natio. Oggi, nel Congo, molte opere pubbliche devono essere costruite; moltissime dovranno essere decretate fra breve tempo: ingegneri e lavoratori nostri sono laggiù da tanti anni e si fanno onore, guadagnando onestamente laute e sicure rimunerazioni. Coi nuovi lavori deliberati e con quelli altri che lo saranno, quanti dei nostri emigranti non potrebbero trovare utile occupazione laggiù? Nè intendiamo parlare, per ora, di imprese agricole, giacchè la vita del bianco in quei paesi ha bisogno di cure speciali e deve limitarsi alla parte direttiva; ma ciò che oggi deve escludersi potrà essere, fin d'ora, preso in seria considerazione per l'avvenire.

Uno fra i precipui fattori della ricchezza di una nazione è, indiscutibilmente, l'importanza che assume l'esportazione dei suoi prodotti. Il nostro è un paese eminentemente agricolo ed industriale; l'esportazione per esso deve assumere ogni giorno importanza maggiore. Ebbene, per non parlare dell'avvenire che sarà riservato al Congo, ci limiteremo a constatare i vantaggi che esso presenta oggidì. Vi si importano ogni anno mercanzie per parecchi milioni di franchi e fra quelle che il nostro paese produce migliori ed a minor prezzo (le cotonate greggie, le sete ed i velluti di cotone, le chincaglierie, le conterie, i coltelli, etc). Gli europei residenti laggiù, secondo la statistica del 1906, sono 2.635, dei quali 261 (1) italiani: i generi alimentari di prima necessità sono tutti importati dall'Europa ed il vino, fra l'altro, è tutto di marca francese. Tre anni or sono un italiano prese la direzione del migliore albergo di Boma e fece conoscere per la prima volta alcune marche di vino italiano, che piacquero assai e sono apprezzate. L'esempio dovrebbe incoraggiare i nostri produttori.

La vite non attecchisce nel Congo: per quante esperienze sieno state fatte finora, la pianta, dopo avere raggiunta la fioritura, non porta il suo frutto a maturità perchè il grappolo dissecca prima di avere raggiunto il suo com-

(1) Cfr. « *Belgique Maritime et Coloniale* », 9 dicembre 1906, col. 806.

pleto sviluppo; per i nostri vini dunque deve essere un mercato da prendersi in seria considerazione. E così per tutto il resto; perfino le paste alimentari e i nostri maccheroni, di cui si fa un forte consumo, sono importati dal Belgio! Le stoffe e le chincaglierie sono importate dall'industria belga ed inglese.

Il Congo è fertile di prodotti di ogni specie; esso dovrà venire aperto al libero commercio perchè questa è una necessità sociale per il suo progresso; esso dovrà forse diventare uno dei più grandi mercati del mondo. Qualunque sia per essere la sua sorte ed il suo futuro ordinamento, colonia belga o Stato Indipendente, trattasi d'un paese di grande avvenire e noi non possiamo e non dobbiamo disinteressarci delle questioni che gli si collegano. Noi dobbiamo non solo studiare tutto ciò che riguarda il nostro commercio nelle eventuali relazioni con quell'immenso territorio africano, ma concorrere con le altre Potenze a qualunque azione fosse proposta per salvaguardare la posizione che ci compete nel consesso delle Nazioni europee.

ALLEGATI

ALLEGATO: A

Riassunto comparativo delle disposizioni in vigore nelle principali Colonie dell'Africa Equatoriale, in relazione al diritto fondiario dei Governi rispettivi ed al diritto di proprietà degli indigeni (1)

Colonie Tedesche:

1.°) AFRICA ORIENTALE TEDESCA

Disposizioni fondamentali: Ordinanza Imperiale del 26 novembre 1895; Ordinanza del Cancelliere dell'Impero del 27 novembre 1895; Ordinanza del Governatore del 4 dicembre 1896. Queste ordinanze stabiliscono:

I - che la determinazione delle terre vacanti si fa da una Commissione nominata dal Governatore procedendo ad un'inchiesta nella quale sono intesi ed interrogati gli indigeni e persone residenti nei dintorni; e che senza tale inchiesta nessuna terra può essere dichiarata vacante (Ordinanza Imperiale, articolo 4).

II - che uditi i pretesi diritti degli indigeni, la Commissione si sforza (con regali e denaro) di raggiungere un accomodamento pacifico per far venire il Governo in possesso del territorio: ove l'accordo non avvenga, il Governo decide (Ordin. Cancelliere dell'Impero, art. 2).

III - che come regola generale, la Commissione riserverà ai villaggi indigeni, oltre al terreno effettivamente coltivato dagli abitanti, una zona quattro volte tanto (Ordin. del Governatore).

Concludendo: *a)* tutti i diritti di proprietà degli indigeni sono rispettati; *b)* è tenuto conto dei diritti degli indigeni, basati sopra una pretesa sovranità; *c)* la presa di possesso è preceduta da una inchiesta contradditoria e scritta; *d)* le comunità indigene conservano il diritto assoluto e illimitato di proprietà sul territorio loro riservato.

Sistema di imposta: ogni proprietario di capanna, europeo od indigeno, paga una tassa: le capanne costruite nelle città pagano annualmente da 6 a 12 rupie; quelle fuori delle città sono tassate 3 rupie (Ordin. 1° nov. 1897).

Il pagamento dell'imposta si fa in due rate: al 1° ottobre ed 1° al aprile. L'imposta può essere pagata in prodotti (sesamo, noci di cocco, granoturco, riso) od in lavoro; ciò avviene specialmente nell'interno.

---

(1) I dati riguardanti le colonie tedesche, francesi ed inglesi furono desunti dall'opera citata del professore Félicien Cattier.

funzionari fissano il prezzo dei prodotti: la giornata di lavoro sembra valutata 8 pesas. I funzionari sono invitati a non accettare questo sistema di imposte che nell' interesse dell'indigeno; la tassa in denaro è raccomandata. — L'esazione delle imposte procede lentamente, ma segna un continuo progresso: nel 1898 produsse marchi 558,615; nel 1903, marchi 1.397.596.

2°) KAMERUN

Disposizioni fondamentali: Ordinanza Imperiale del 15 giugno 1896; Ordinanza del Cancelliere dell'Impero del 17 ottobre 1896; Ordinanza del Governatore del 10 ottobre 1904. Queste ordinanze stabiliscono:

I - che in ogni distretto il capo del medesimo e almeno due membri (mercanti, coloni o missionari) costituiscono la Commissione fondiaria; i capi indigeni interessati sono convocati dalla Commissione, il cui presidente nomina un difensore dei loro interessi, quando ciò è necessario; che i membri della Commissione possono richiedere questo difensore (Ord. Gov.).

II - che le sedute sono pubbliche; che la decisione si prende a maggioranza.

III - che gli indigeni hanno diritto, oltre al terreno su cui sorgono le loro capanne, a sei ettari per ogni capanna: la improduttività del suolo od altre ragioni possono consigliare di aumentare il terreno concesso.

IV - che i limiti di questi terreni devono essere marcati in modo duraturo e visibile da accidentalità e da segni artificiali; un processo verbale, corredato da uno schizzo, è redatto in seguito alla decisione della Commissione fondiaria. (1)

Sistema di imposta: nel 1902 si pensò di applicare il sistema delle imposte, essendo quasi compiuta la pacificazione del territorio. Lo scopo di tali imposte fu spiegato ai più importanti capi indigeni, che ne compresero lo spirito e riconobbero come esse corrispondessero ai vantaggi che venivano a ritrarre dall'azione del Governo. Fu fissato di imporre una tassa individuale, ad ogni uomo capace al lavoro e ad ogni donna non maritata, di marchi 3; più una tassa supplementare di 2 marchi, da pagarsi dagli uomini che hanno parecchie femmine, per ogni femmina supplementare. L'applicazione per l'anno 1903-1904 non diede i risultati previsti, cosicchè fu deciso di applicare la tassa per ogni capanna (*hut-tax*).

Colonie francesi:

1°) CONGO FRANCESE

Disposizioni fondamentali: Decreto del 28 marzo 1889; Decreto della Concessione tipica; Ordinanza del 9 ottobre 1903 del sig. Gentil, Commissario generale del Governo nel Congo. Questi decreti stabiliscono:

I - che le terre non occupate dagli indigeni sono di proprietà dello Stato (Decreto del 28 marzo 1889).

II - che le Società concessionarie non possano godere dei diritti loro concessi per la durata di 30 anni, che al di fuori dei villaggi occupati dagli indigeni e dei terreni coltivati

(1) Ad illustrare lo spirito delle ordinanze più sopra riassunte facciamo notare che l'atto di concessione del 28 novembre 1898 per la costituzione della Società Sud-Kamerun, le assicurò la proprietà di 81.000 Kmq. di terreno. Sorsero quindi difficoltà di ogni sorta, sia nell' interesse degli indigeni che per reclami di Società concorrenti e tali difficoltà furono rimosse colla convenzione del 19 agosto 1905, intervenuta tra il Governo e la Società del Sud-Kamerun. La Società accettò in cambio degli 81.000 Kmq. la proprietà di una zona disabitata di 15.000 Kmq., rinunciando a tutto il resto ed obbligandosi alla clausola che, se vi fossero sul territorio concesso, degli indigeni la cui presenza non era conosciuta all'atto della convenzione, questi conserverebbero i loro diritti di proprietà dei quali l'Amministrazione delle Colonie è tenuta a fissare i limiti.

a piantagione alimentare, a pascolo o foresta, che agli indigeni sieno stati riservati; che il perimetro di questi terreni, del pari che i diritti riservati agli indigeni, sono fissati dal Governatore della Colonia. Questi può sempre intervenire, quando constati inconvenienti, a modificare i limiti delle proprietà indigene o delle terre concesse alle Società. La indennità fissata a queste per i terreni ceduti in ritorno al Governo od agli indigeni, è di franchi 5 per ettaro. (Decreto di Concessione tipica)

III - che gli usi, i costumi, e la religione degli abitanti sono rispettati.

IV - che le controversie tra gli indigeni e gli europei sono regolate dall'Amministratore del territorio. Dopo questo giudizio gli interessati possono ricorrere a quello del Governatore.

V. - che se la Società concessionaria manca ai patti, o per procurarsi i prodotti del suolo, turba l'ordine pubblico, è dichiarata scaduta dai suoi diritti. Un Commissario speciale del Governo presso le Società, ha la missione di mettersi d'accordo coi loro agenti per determinare i diritti degli indigeni ed evitare contestazioni.

Il Decreto del 9 ottobre 1903 del Commissario generale interinale, stabilisce provvisoriamente i diritti riservati agli indigeni, fissandoli nella decima parte del territorio concesso, e ciò allo scopo di salvaguardare gli interessi delle Società, pur proteggendo i diritti degli indigeni.

Sistema di imposta: l'indigeno adulto è sottoposto ad una tassa annua, che varia da franchi 1 a 3; dove l'imposta personale presentasse delle difficoltà, vi è richiesta una tassa per capanna, variante da franchi 2 a 6. È prescritto che la tassa debba essere pagata in denaro; però, ove sia constatata l'impossibilità dell'indigeno di pagare in denaro, si può percepirla in prodotti. Nelle altre Colonie francesi dell'Africa è generalmente applicata la tassa individuale; nel Dahomey, franchi 2,25 per ogni indigeno (uomo o donna) superiore ai 10 anni di età; nella Nuova Guinea, franchi 2; nell'Alto Senegal e Medio Niger tutti gli indigeni pagano una tassa variabile da 50 cent. a 4 franchi.

Colonie Portoghesi:

1.°) COMPAGNIA DEL MOZAMBICO (1)

Disposizioni fondamentali: I decreti del Governo portoghese, emanati nel 1891-92 e nel 1898 che costituiscono la Compagnia del Mozambico, le concedono di usare dei diritti di Stato sovrano per un termine di 50 anni nel territorio compreso tra il 21° di lat. sud lo Zambese e la Rodesia e fissano i diritti ed i doveri del concessionario, sia nell'interesse dell'indigeno, sia nei suoi rapporti con lo Stato e coi coloni. Tali decreti si possono riassumere così:

I - Le domande di concessione sono dirette al Governatore per il tramite del Capo territoriale della circoscrizione nella quale si trova il terreno richiesto.

II - Una inchiesta è fatta dal Capo suddetto ad ogni domanda, per stabilire i diritti degli indigeni sui terreni indicati nella domanda stessa. A tale scopo viene affisso per quindici giorni un manifesto indicante le concessioni domandate affinchè tutti ne prendano conoscenza. Se nessuno presenta reclamo, udito il parere del catasto, il Capo territoriale trasmette la domanda al Governatore con le sue proposte di indole finanziaria.

III - L'indigeno ha diritto di mantenere le terre precedentemente occupate, anche chiuse fra altri terreni concessi, ed è assolutamente proibito di spodestarlo.

IV - Gli indigeni possono cambiare la posizione del loro villaggio, sempre che lo vogliano, scegliendo la nuova posizione su cui intendono costruire le proprie case, fra i terreni non ancora concessi od effettivamente occupati dalla Compagnia.

V - La libertà più assoluta regola il contratto di lavoro; questo deve essere sempre ricompensato in denaro.

---

(1) Le notizie sulla Compagnia del Mozambico furono tratte dal recente studio del comandante Shmit. pubblicato nei num. 39, 40 e 41 del «*Mouvement Géographique*» del 1906.

Sistema di imposta: il Governo percepisce le tasse in denaro nella misura di 6 franchi per ogni indigeno abile al lavoro, abitante al nord del fiume Pongue, e di franchi 11,25 per ogni capanna situata al sud del fiume. Dei ruolini nominativi dei contribuenti sono stabiliti dai collettori; una copia di questi ruolini è inviata al Governo: i collettori fanno il giro per il paese e verificano annualmente le liste; percepiscono l'imposta sul luogo rilasciando una ricevuta al capo della famiglia che ha pagato la tassa. I ritardi nel pagamento, tollerati dapprima, sono esatti in seguito con graduale severità. Il collettore previene gli indigeni del suo passaggio: egli è autorizzato a spendere in feste in occasione del suo viaggio, l'uno per cento dell'imposta totale incassata l'anno precedente. L'indigeno non è obbligato a presentarsi al collettore con la somma da pagare, basta che esso la consegni al capo del villaggio che risponde per i suoi amministrati e riceve tante quietanze, quante sono le unità (capanne o individui) tassate. Esso percepisce, come compenso, il 4 per cento delle imposte rimesse, diminuito dell'ammontare di quelle in ritardo. Le ricevute sono staccate da un bollettario a madre e figlia, il cui colore cambia ogni anno e che viene inviato ai collettori dal Governo. I sudditi morosi sono arrestati per mezzo del capo indigeno. Il Governo sceglie scrupolosamente i suoi agenti fiscali ed in compenso li paga profumatamente.

2.°) ANGOLA

In questa antichissima colonia nella quale l'indigeno può acquistare ed esercitare il diritto di proprietà alle medesime condizioni dell'europeo, le disposizioni fondamentali, attualmente in vigore, sono le seguenti: la Legge metropolitana del 21 agosto 1856 che regola le concessioni di terreni nelle colonie; garantisce agli indigeni i terreni necessari alle loro piantagioni (art. 1 e 32) e salvaguarda con varie disposizioni i diritti dei neri.

Sistema delle imposte: una tassa personale è fissata per l'europeo e per l'indigeno, in misura diversa secondo le varie circoscrizioni.

Colonie Inglesi:

I°) BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATES

Un contratto fra Governo ed indigeni regola la questione fondiaria. La più gran parte del territorio è riservata agli indigeni e suddivisa tra i maggiorenti in numero di 2000 circa (*Native settlements or native reserves*). Il resto, compresa la foresta, fu posto a disposizione del Governo inglese (*Crown lands*). Delle concessioni possono essere fatte a Compagnie o a coloni, ma nei contratti sono chiaramente stabilite le clausole che assicurano agli indigeni tutti i diritti da essi acquistati e che permettono all'Amministrazione di intervenire in loro favore, sempre che ciò sia necessario.

Sistema di imposta: l'indigeno è obbligato a pagare la *hut-tax* ed una tassa sui fucili, le quali non possono superare le 3 rupie all'anno (franchi 4,95 circa). L'applicazione di questa imposta non incontrò difficoltà; essa fu spiegata prima alla parte intelligente della popolazione ed ai capi indigeni facendo loro comprendere che essi avevano un interesse diretto nell'amministrazione del paese. Il Governo si è così assicurato il concorso delle tribù e dei loro capi per ottenere il pagamento delle imposte, dalle quali l'indigeno non rifugge, perchè è sicuro che non sarà privato dei terreni che occupa e coltiva. Nelle varie provincie, la *hut-tax* fu applicata in periodi diversi ed a seconda del grado di pacificazione del territorio. La percezione di questa imposta, le di cui entrate segnano un aumento annuale costante, è affidata ai collettori (od assistenti collettori) ed ai capi dei villaggi.

ALLEGATO B.

Ammontare delle tasse annue percepite dall' indigeno nelle varie Colonie dell'Africa Equatoriale, comparate col valore realizzato dalla vendita dei prodotti (guadagno netto) richiesti come imposta nello Stato Indipendente del Congo

COLONIE	TASSA PERSONALE		TASSA PER CAPANNA		OSSERVAZIONI
	Tassa dell'imposta	Valore in franchi	Tassa dell'imposta	Valore in franchi	
Africa orientale tedesca	—	—	3 rupie	5,20	—
British East Africa Protectorates	—	—	2 rupie	3,30	—
Congo francese	1 a 3 fr.	1 a 3	2 a 6 fr.	2 a 6	L'una o l'altra tassa secondo la regione
Dahomey	fr. 1,25	1,25	—	—	Sono tassati tutti gli indigeni dei due sessi, di età superiore ai dieci anni, abitanti fuori della città
	fr. 2,25	2,25	—	—	Come sopra, abitanti nell'interno della città
Costa d'Avorio	fr. 2,50	2,50	—	—	—
Alto Senegal e Medio Niger	fr. 0,50 a 4	0,50 a 4,—	—	—	Pare che questa imposta non sia ancora regolarmente percepita
Comp. del Mozambico	1200 reis	6, -	2250 reis	11,25	Secondo la regione, viene percipita l'una o l'altra tassa
Stato Indip. del Congo	40 ore di lavoro al mese per ogni indigeno adulto; il lavoro è dato in natura e viene calcolato in Kg. di caucciù nella misura sottoindicata, nelle varie Società e regioni				La media minima del guadagno netto realizzato sul mercato d' Europa dalla vendita del caucciù congolese, è di franchi 7 per ogni Kg.
Société Anversoise de Commerce au Congo (Mongala) — 40 ore = 9 Kg.	Kg. 108	756, –	—	—	Kg. 9 × 12 mesi = Kg. 108 × 7 fr. = fr. 756
Anglo-Belgian India-rubber Cy. (A.B.I.R.) - 40 ore = Kg. 6	Kg. 72	504, -	—	—	Kg. 6 × 12 mesi = Kg. 72 × 7 = fr. 504
Distretto della Provincia orientale - 40 ore = da 2 a 4 Kg.	Kg. 24 a 48	168 a 336	—	—	—
Dominio della Corona - (alcune regioni) — 40 ore = Kg. 7	Kg. 84	588,—	—	—	—

STATO INDIPENDENTE DEL CONGO